

# IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>

n. 20 - dicembre 2019

## I RITARDI NELL'ISTITUZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E I RISCHI PER LA GIOVANE DEMOCRAZIA TUNISINA

Nicola Vizioli

## I RITARDI NELL'ISTITUZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E I RISCHI PER LA GIOVANE DEMOCRAZIA TUNISINA<sup>°</sup>

**Nicola Vizioli**

*Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico,  
Università degli Studi di Siena*

*Il saggio fa il punto sullo stato di attuazione della Costituzione tunisina per quel che riguarda la Corte costituzionale, organo essenziale nelle fasi di passaggio da un regime autoritario ad uno democratico-costituzionale. In particolare si sofferma ad analizzare la legge organica 2015-50 che, anche se va giudicata positivamente nel suo complesso, su alcuni profili specifici mostra delle serie criticità. Tra questi ultimi figurano le norme riguardanti l'elezione dei membri della Corte che hanno avuto un ruolo anche nella sua mancata istituzione.*

*The essay examines the progress on implementing the Tunisian Constitution as regards the Constitutional Court, which plays a crucial role in the phases of transition from an authoritarian to a democratic-constitutional regime. In particular, it focuses on the organic law n. 2015-50 that, even if to be judged positively as a whole, still shows serious critical issues on some specific profiles. Among these latter, one should consider the rules concerning the election of the members of the Court, which occurred to play a role in its non-creation.*

### **Sommario:**

1. Premessa
2. Le disposizioni generali
3. La composizione della Corte
4. Le garanzie e gli obblighi dei componenti della Corte costituzionale
5. L'organizzazione e il funzionamento della Corte
6. Le competenze della Corte costituzionale
  - 6.1. Il controllo di costituzionalità delle revisioni costituzionali
  - 6.2. Il controllo di costituzionalità dei trattati internazionali
  - 6.3. Il controllo di costituzionalità dei progetti di legge
  - 6.4. Il controllo di costituzionalità delle leggi
  - 6.5. Il controllo di costituzionalità del regolamento interno dell'ARP
7. Le altre competenze della Corte costituzionale
  - 7.1. La destituzione del Presidente della Repubblica
  - 7.2. La constatazione della vacanza della Presidenza della Repubblica
  - 7.3. Il giuramento del Presidente della Repubblica
  - 7.4. Lo stato di eccezione
  - 7.5. I conflitti tra il Presidente della Repubblica e il Capo del governo
8. La mancata elezione dei membri della Corte
9. Conseguenze della mancata istituzione della Corte

---

<sup>°</sup> Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

## 1. Premessa

È opinione diffusa tra i commentatori e in dottrina che quello tunisino sia l'unico ordinamento in cui la stagione delle cosiddette primavere arabe possa considerarsi conclusa con un successo. Un'opinione sicuramente condivisibile, ma che oggi appare meno evidente di quanto fosse pochi anni fa.

Questa parzialmente mutata percezione è la conseguenza di un convergere di ragioni molto diverse tra loro.

Sicuramente un grosso impatto lo ha avuto il fattore economico. Dalla fuga di Ben Ali avvenuta nel gennaio 2011 il prodotto interno lordo, dopo una piccola flessione, aveva ripreso la crescita che aveva caratterizzato gli ultimi anni del regime toccando nel 2014 - l'anno di approvazione della Costituzione - il picco di 47,63 miliardi di dollari<sup>1</sup>. Gli attentati terroristici avvenuti nella prima metà del 2015 hanno però colpito duramente il comparto turistico<sup>2</sup>, che costituisce uno dei settori trainanti dell'economia tunisina, determinando un calo notevole del PIL<sup>3</sup>. A preoccupare ulteriormente sono le notevolissime disparità su base geografica che vedono da un lato le zone del paese a forte vocazione turistica, che presentano indicatori non certo brillanti ma accettabili, e dall'altro quelle interne, i cui dati sono decisamente preoccupanti.

A questi profili economici se ne aggiungono altri più spiccatamente politici. Le elezioni, comprese quelle presidenziali, hanno visto un alto tasso di astensionismo e le elezioni legislative, che si svolgono in base ad una legge proporzionale, hanno restituito una forte frammentazione della rappresentanza politica in seno all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (di seguito ARP)<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Secondo i dati della Banca mondiale il PIL era cresciuto moltissimo passando dai 32,27 miliardi di dollari del 2005, arrivando a 45,81 del 2011. Dopo la flessione del 2012 (45,04) aveva ripreso il suo *trend* crescente.

<sup>2</sup> Ci riferiamo agli attentati del 18 marzo 2015 al Museo del Bardo (24 morti - di cui 21 turisti stranieri - e 45 feriti) e del 26 giugno 2015 a Susa (39 morti - di cui 38 turisti stranieri - e altrettanti feriti).

<sup>3</sup> Nel 2015 il PIL è calato di circa il 10% rispetto all'anno precedente fermandosi a 43,17 miliardi di dollari e la discesa è continuata anche successivamente sia pure ad un ritmo inferiore (41,8 miliardi nel 2016 e 39,81 nel 2017)

<sup>4</sup> Nelle elezioni del 2014 sono entrati in Parlamento i rappresentanti di 18 diverse liste e nel 2019 le liste rappresentate sono salite a 31. Però mentre nel 2014 ben due liste avevano superato il 30% dei seggi (Nidaa Tounes con il 39,63% e Ennahdha con il 31,79%), nel 2019 le liste più rappresentate si sono fermate al 23,96% dei seggi (Ennahdha) e al 17,51% (Au coeur de la Tunisie).

Ultimo profilo che rende incerto il futuro della giovane democrazia tunisina riguarda l'attuazione costituzionale. Se in alcuni settori si è proceduto in modo più spedito, molto resta da fare per l'istituzione di una serie di organismi di garanzia indipendenti dal potere politico. Ci riferiamo alla Corte costituzionale (artt. 118-124 Cost.), al Consiglio superiore della magistratura (artt. 112-114 Cost.) e a cinque istanze costituzionali indipendenti<sup>5</sup> (art. 125-130 Cost.): l'Istanza superiore indipendente per le elezioni (art. 126 Cost.), l'Istanza della comunicazione audiovisuale (art. 127 Cost.), l'Istanza dei diritti dell'uomo (art. 128 Cost.), l'Istanza dello sviluppo sostenibile e dei diritti delle generazioni future (art. 129 Cost.) e l'Istanza del buon governo e della lotta alla corruzione (art. 130 Cost.).

Di queste ultime Istanze ad oggi effettivamente risulta istituita solo l'Istanza superiore indipendente per le elezioni la cui legge organica (la n. 2012-23 del 20 dicembre 2012) fu approvata dalla stessa Assemblea nazionale costituente (ANC) ancor prima dell'approvazione della Costituzione<sup>6</sup>. Per l'Istanza dei diritti dell'uomo, quella dello sviluppo sostenibile e dei diritti delle generazioni future e quella del buon governo e della lotta alla corruzione sono state approvate le necessarie leggi organiche<sup>7</sup>, ma gli organi non si sono ancora insediati.

Discorso diverso è quello che va fatto per la Corte costituzionale. L'estrema importanza del ruolo che essa è chiamata a svolgere era ben presente al costituente e lo si coglie bene da una serie di norme contenute nell'art. 148 Cost. Da un lato, infatti il costituente aveva previsto che, in attesa dell'inizio dei lavori della Corte costituzionale, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Costituzione venisse creata una «*Instance provisoire chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi*»<sup>8</sup> (di seguito Istanza provvisoria) formata da sei membri<sup>9</sup> e con il limitato compito, evidente

---

<sup>5</sup> Su queste Istanze v. TOUIR, *Les organes constitutionnels indépendants dans la Constitution. Bien-fondés politiques, processus de création et horizon*, in *La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives*, Tunis, 2016, 577 ss.

<sup>6</sup> L'Istanza ha poi iniziato i suoi lavori nel 2014.

<sup>7</sup> Si tratta, rispettivamente, delle leggi organiche nn. 2018-51 del 29 ottobre 2018, 2019-60 del 9 luglio 2019 e 2017-59 del 24 agosto 2017. A queste bisogna aggiungere la legge organica 2018-47 del 7 agosto 2018 «recante disposizioni comuni alle istanze costituzionali indipendenti». Invece per l'Istanza della comunicazione audiovisuale manca ancora la legge organica.

<sup>8</sup> Sull'Istanza provvisoria v. il contributo di uno dei membri dell'organo: CHIKHAOUI-MAHDAOUI, *Le rôle de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi en période de transition*, in *Sorbonne Student Law Review*, v. 2, n. 1, 2019, 39 ss.

<sup>9</sup> Si tratta di tre membri di diritto - il Primo Presidente della Corte di Cassazione (che è anche Presidente dell'Istanza provvisoria), il Primo Presidente del Tribunale amministrativo e il Primo Presidente della Corte dei conti - e di tre altri giuristi designati uno ciascuno dal

sin dal nome, di effettuare un controllo a priori sulle leggi. L'intento del costituente era chiaro: evitare che, in attesa della Corte costituzionale, il Parlamento approvasse leggi - soprattutto quelle di attuazione della Costituzione - che fossero in contrasto con la Costituzione stessa. Dall'altro lato, aveva previsto tempi brevi per l'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura (indispensabile per il funzionamento del Corte costituzionale, visto che ad esso spetta la nomina di un terzo dei membri) e della Corte costituzionale: sei mesi per il primo e dodici per la seconda decorrenti dalla data di svolgimento delle prime elezioni parlamentari.

Invece la legge organica riguardante il Consiglio superiore della magistratura (n. 2016-34 del 28 aprile 2016) ha avuto un *iter* molto travagliato<sup>10</sup> e il Consiglio ha potuto iniziare i suoi lavori solo nell'aprile 2017, vale a dire due anni dopo il termine previsto dall'art. 148, c. 5 Cost.

Nelle pagine che seguono faremo il punto sull'attuazione della fonte suprema limitatamente alla Corte costituzionale<sup>11</sup>. In questa ottica è inevitabile che gran parte del testo sia dedicata all'esame della legge organica n. 2015-50 del 3 dicembre 2015<sup>12</sup>. Seguirà poi un breve resoconto delle vicende successive che riguardanti la mancata elezione dei membri di nomina parlamentare e, infine, concluderemo con alcune brevi considerazioni sull'impatto che l'ormai relevantissimo ritardo nella messa in opera dell'organo ha comportato e comporta per la giovane democrazia tunisina.

---

Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente, dal Presidente della Repubblica e dal Capo del governo.

<sup>10</sup> Per ben due volte l'Istanza provvisoria ha ritenuto che il progetto di legge approvato dal Parlamento fosse in contrasto con le norme costituzionali.

<sup>11</sup> Sulle disposizioni costituzionali riguardanti la Corte v. AKACHA, *La juridiction constitutionnelle dans la nouvelle Constitution tunisienne*, in BEN ACHOUR (a cura di), *Les nouvelles constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Egypte*, Tunis, 2015, 157 ss.; LAGHMANI, *La Cour constitutionnelle*, in *La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives*, cit., 2016, 401 ss.; PHILIPPE, *Contrôle juridictionnel et Cour constitutionnelle dans la Constitution*, in *La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives*, cit., 541 ss.; RUIZ RUIZ, *Justicia constitucional transicional y jurisdicción constitucional en la Constitución tunecina de 2014*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n. 19, 2016 e VIZIOLI, *Le garanzie giurisdizionali: il ruolo della Corte costituzionale*, in T. GROPPI - I. SPIGNO (a cura di), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, Roma, 2015, 174 s. Per un quadro più generale riguardante il contesto nordafricano e mediorientale v. F. BIAGI, *La giustizia costituzionale in Nord Africa e Medio Oriente in seguito alle primavere arabe*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, 645 ss.

<sup>12</sup> Sulla legge organica si v. anche DEMOCRACY REPORTING INTERNATIONAL, *La Cour Constitutionnelle tunisienne. Analyse de la physionomie de l'institution après l'adoption de la Loi organique du 3 décembre 2015*, Berlin-Tunis, 2016.

La grande rilevanza che ha la legge organica non deve però farci dimenticare che il quadro normativo risulta ancora incompleto. Sicuramente per la mancanza di un regolamento interno, che ovviamente dovrà essere approvato dalla Corte stessa e quindi sarà successivo alla sua istituzione. Non solo: secondo l'art. 124 Cost. «*la loi fixe l'organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres*» e la mancata individuazione del tipo di legge a cui fa riferimento la riserva dell'art. 124 potrebbe aprire uno spazio anche per l'intervento di una legge ordinaria. Tale conclusione si ricava dall'art. 65 Cost., che elenca le materie riservate ai due tipi di legge. Gli aspetti organizzativi sono riservati alla legge organica in quanto rientranti nell'«*organisation de la justice et de la magistrature*»; quelli procedurali sono invece inquadrabili tra le «*procédures devant les différentes catégories de juridictions*», per le quali è invece prevista la legge ordinaria. Anche se il capitolo IV della legge organica riguarda «*compétences de la Cour constitutionnelle et procédures suivies devant la Cour*», residuano molti rilevanti aspetti procedurali che non sono stati disciplinati (come, ad esempio, la costituzione delle parti e lo svolgimento delle udienze) e sui quali resta da definire la ripartizione di competenza e, più in generale, il rapporto tra una eventuale legge ordinaria e regolamento interno della Corte.

## 2. Le disposizioni generali

Il Capitolo I della legge dedicato alle «Disposizioni generali» è composto da sei articoli, che, come avviene in molte altre disposizioni della stessa legge, in parte sono riproduttivi di norme costituzionali e in parte recano novità normative su cui è opportuno fare qualche breve osservazione.

Tra le novità rientra la previsione, nell'art. 4, di un regolamento interno. A dire il vero una potestà regolamentare della Corte poteva anche essere considerata come costituzionalmente implicita visto il ruolo di organo costituzionale della Corte stessa, ma è fuor di dubbio che l'esplicita previsione da parte della legge organica elimina qualunque margine di incertezza circa tale competenza normativa della Corte.

Diverso invece è il discorso per quel che concerne sia l'ambito normativo oggetto del regolamento che le modalità di approvazione. Per quel che riguarda il primo aspetto, la mancata individuazione di limiti competenziali permetterà alla Corte, nel rispetto delle previsioni costituzionali e legislative, di riempire i vuoti già evidenti e quelli che emergeranno in un secondo

momento e che non necessariamente concernono aspetti esclusivamente interni alla Corte<sup>13</sup>.

Per quel che invece riguarda il procedimento, l'unica previsione legislativa è quella che prevede la necessità della sua pubblicazione sia sul *Journal Officiel de la République* che sul sito internet della Corte. Nulla è invece detto sulla fase dell'approvazione e, in particolare, sulla maggioranza necessaria, anche se sembra logico ritenere che il regolamento interno vada approvato a maggioranza assoluta. Fanno concludere in tal senso non solo le esperienze di altri ordinamenti o il parallelismo con la previsione costituzionale riguardante il regolamento interno del Parlamento (art. 52, c. 2 Cost.), ma soprattutto l'art. 5 della legge organica che, pur non riferendosi al regolamento, prevede come regola generale che le determinazioni della Corte («*decisions*» e «*avis*») siano prese a maggioranza assoluta salvo le eccezioni esplicitamente previste.

La distinzione tra decisioni e pareri, alla quale si riferisce l'art. 5, si presta a qualche osservazione critica. Essa è infatti assente nella Costituzione, che si riferisce alle pronunce della Corte usando sempre il termine «*decision*». La legge connota come *avis* le sole pronunce riguardanti l'eventuale superamento dei limiti alla revisione costituzionale da parte di una legge costituzionale (art. 41 l.o.). Tuttavia, la distinzione sembra non aver ragioni d'essere perché lo stesso art. 5 l.o. prevede un identico regime giuridico: sia le decisioni che i pareri devono essere adottati a maggioranza assoluta (tranne eccezioni) e motivati (c. 1); entrambi i tipi di atti sono resi in nome del popolo e devono essere pubblicati entro quindici giorni sul *Journal Officiel de la République Tunisienne* (c. 2) così come debbono essere pubblicati sul sito internet della Corte (c. 3); infine sia le decisioni che i pareri «vincolano tutti i poteri» (c. 4).

Particolarmente problematica è la previsione generale della maggioranza assoluta di cui si è appena fatto cenno. A tal proposito, la Costituzione si limita, all'art. 121, c. 1, a prevedere una tale maggioranza per i ricorsi preventivi contro le leggi (*recours en inconstitutionnalité*) e quella dei due terzi per i giudizi sul Presidente della Repubblica per «*violation grave de la Constitution*» (art. 88).

Già la scelta dell'art. 121, c. 1 Cost. era apparsa poco felice e, a maggior ragione, suscita perplessità l'aver esteso questa maggioranza a tutte le competenze delle Corte (ad eccezione, oltre che della competenza di cui all'art. 88 Cost., della constatazione della vacanza definitiva della carica del

---

<sup>13</sup> L'art. 6, c. 2 prevede, ad es., l'intervento del regolamento interno per fissare «*les procédures et modalités de présentation de demandes*» con cui chi vi ha interesse può chiedere alla Corte sia la correzione di errori materiali che il chiarimento su aspetti poco chiari di una sua pronuncia.

Presidente della Repubblica, per la quale è ugualmente prevista, dall'art. 70 l.o., la maggioranza dei due terzi).

Il quadro sembra nel complesso problematico. Se da un lato, l'equiparazione del giudizio in via incidentale con quello preventivo può avere un senso in ragione del fatto che si tratta comunque di un giudizio su delibere legislative<sup>14</sup>, dall'altro non si comprende il perché la constatazione della vacanza provvisoria debba avvenire a maggioranza assoluta (art. 5, c. 1 l.o.) e invece quello della vacanza definitiva richieda la maggioranza dei due terzi (art. 70 l.o.). Se infatti gli effetti sono diversi, il tipo di accertamento è del tutto identico.

Ben più grave è però l'applicazione dell'art. 5, c. 1 al caso in cui la Corte è chiamata a risolvere «*les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement*» (art. 101 Cost.). In tale situazione il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta (dovuto ad una situazione di parità o anche alla partecipazione al giudizio solo di una parte dei membri della Corte) dovrebbe quindi portare al rigetto della domanda dell'attore, ma questo comporta effetti paradossali in quanto l'esito del giudizio dipende dal soggetto che lo promuove. In altre parole, se la competenza ad emanare un certo atto è controversa, c'è il concreto rischio che la Corte respinga sia il ricorso del Presidente contro un eventuale atto del Capo del governo che quello del Capo del governo contro un eventuale atto presidenziale.

Sul punto è quindi indispensabile che prima o poi il legislatore intervenga nuovamente soprattutto per disciplinare il caso in cui il voto all'interno della Corte risulti essere in parità. Infatti, mentre inizialmente il progetto di legge organica prevedeva la prevalenza del voto del Presidente, tale previsione è stata successivamente eliminata<sup>15</sup>. Tale eliminazione rende difficile ritenere che uno spazio in materia possa essere occupato dal regolamento interno, potendosi ricavare dai lavori preparatori una chiara volontà del legislatore in senso contrario alla prevalenza del voto del Presidente.

Infine, come ultima notazione sul punto, val la pena di rilevare che la richiesta della maggioranza assoluta mal si concilia con la previsione secondo

---

<sup>14</sup> A rigore non si tratta di un'equiparazione logicamente necessitata. Il giudizio in via preventiva infatti riguarda un testo appena approvato e sulla cui applicazione concreta si possono fare solo ipotesi. Il giudizio incidentale invece riguarda leggi approvate anche molti anni prima, su cui si è formato anche un diritto giurisprudenziale vivente e di cui più facilmente possono apprezzarsi gli effetti.

<sup>15</sup> L'art. 5 della bozza esaminata dalla Commissione di Venezia prevedeva in caso di parità la prevalenza del voto del Presidente. La norma, che stante la regola della maggioranza assoluta mai avrebbe trovato applicazione, è stata poi espunta.



cui «l'udienza si tiene validamente solo in presenza della maggioranza dei membri della Corte» (art. 37 l.o.). Un *quorum* strutturale così basso - addirittura inferiore a quello necessario per decidere sia della violazione grave della Costituzione da parte del Presidente che dell'accertamento dell'impedimento permanente dello stesso Capo di Stato - costringerebbe la Corte, nell'ipotesi di una minima partecipazione dei giudici al giudizio, a decidere all'unanimità.

Un'altra delle disposizioni generali degna di nota è quella che prevede la redazione da parte della Corte di un rapporto annuale che viene trasmesso al Presidente della Repubblica, al Capo del governo e al Presidente dell'ARP e pubblicato sia sul *Journal Officiel de la Republique* che sul sito internet della Corte (art. 3). La decisione di rendere obbligatoria la pubblicazione del rapporto anche sul sito web della Corte, va intesa come l'espressione di una necessità di informare i cittadini che è caratteristica dello Stato democratico. Stante l'indipendenza della Corte - prevista in Costituzione e ribadita dall'art. 1 della legge organica - lo stesso fine informativo caratterizza la trasmissione del rapporto alle principali cariche dello Stato per le quali il rapporto costituirà uno strumento di grande importanza per valutare la necessità o l'opportunità di procedere a eventuali modifiche normative che consentano un migliore funzionamento della giustizia costituzionale. Alla stessa necessità di rendere conoscibile al più ampio numero di soggetti l'attività della Corte vanno ascritti anche gli obblighi di pubblicazione sul suddetto sito web del regolamento interno della Corte (art. 4) e di tutte le sue pronunce (art. 5, c. 3).

Sempre tra le disposizioni generali è poi da segnalare quella che fissa la sede della Corte nella capitale ma aggiunge che essa potrà, in caso di circostanze eccezionali, riunirsi anche in un luogo diverso purché sul territorio dello Stato<sup>16</sup> (art. 2).

Un'ultima disposizione degna di nota è quella che consente a chiunque ne abbia interesse di chiedere sia la correzione di errori materiali che «il chiarimento di quanto vi è di ambiguo nei suddetti pareri e decisioni» (art. 6 l.o.). Quest'ultimo profilo può essere considerato un implicito invito alla Corte a rendere del tutto chiare e trasparenti le motivazioni, che in base agli artt.

---

<sup>16</sup> La Costituzione contiene norme del tutto identiche riguardanti l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (art. 51) e il Presidente della Repubblica (art. 73). Una norma simile è altresì prevista dall'art. 2, c. 2 della legge organica n. 2014-14 istitutiva dell'Istanza provvisoria.

121, c. 2 e 123, c. 1 Cost. e all'art. 5, c. 1 l.o. costituiscono parte integrante delle sue pronunce<sup>17</sup>.

### 3. La composizione della Corte

La Corte costituzionale tunisina è composta da dodici giudici, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione. Per quel che riguarda la scelta dei giudici, la Costituzione prevede che quattro vengano scelti dal Parlamento, quattro dal Consiglio Superiore della Magistratura e i restanti quattro dal Presidente della Repubblica. Come avviene nell'esperienza francese, il costituente ha previsto che essi restino in carica per un mandato di nove anni e non siano rieleggibili (art. 118, c. 2); inoltre, ogni tre anni si procede a un rinnovo di un terzo dei membri (art. 118, c. 3).

Per quel che riguarda la composizione della Corte, il principale profilo problematico resta la possibilità che tre dei dodici membri (uno eletto dall'ARP, uno dal CSM e uno dal Presidente della Repubblica) siano scelti tra non giuristi. La disposizione solo apparentemente sembra risentire del modello francese<sup>18</sup>; in realtà si tratta di una norma molto discussa e che è stata inserita in Costituzione per volontà del partito islamico Ennahdha e che potrebbe consentire la presenza di una componente religiosa in seno alla Corte.

In merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i dodici membri della Corte, la Costituzione si limita a prevedere che essi debbano essere «*choisis*

---

<sup>17</sup> La Costituzione nel richiedere la motivazione si riferiva alle sole pronunce riguardanti la legittimità costituzionale degli atti normativi, mentre la legge riguarda in generale tutte le pronunce della Corte. In effetti la necessità della motivazione per qualunque pronuncia era forse già ricavabile implicitamente dal testo costituzionale che ha inserito la Corte costituzionale all'interno del Capitolo V riguardante il potere giurisdizionale e l'ha definita, all'art. 118, c. 1, «*instance juridictionnelle indépendante*» (locuzione poi ripresa dall'art. 1 della l.o.). Comunque bene ha fatto la legge a prevederlo per evitare equivoci riguardanti quelle competenze che si pongono ai margini di un'attività giurisdizionale in senso stretto quali, ad esempio, la constatazione della vacanza (provvisoria o definitiva) della carica di Presidente della Repubblica.

<sup>18</sup> L'esperienza francese è, sotto questo profilo, un *unicum* nelle esperienze di giustizia costituzionale in quanto ai membri del Consiglio costituzionale non è richiesta alcuna competenza giuridica. Se però si escludono gli ex Presidenti della Repubblica (che ne fanno parte di diritto), secondo J. THOMAS, *L'indépendance du Conseil constitutionnel*, 2010, 165, almeno 53 dei 69 membri designati nel periodo 1959-2010 (ossia il 76% del totale) sono da considerare giuristi.

*parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et ayant une expérience d'au moins vingt ans».*

La legge organica all'art. 8 prevede ulteriori requisiti richiesti a tutti i membri e poi, all'articolo successivo, requisiti distinti per i membri specializzati in diritto e per quelli che non lo sono.

Tra i requisiti dell'art. 8, oltre a quelli già costituzionalizzati, è richiesto il possesso della cittadinanza tunisina da almeno cinque anni, il godimento dei diritti civili e politici, l'aver compiuto il quarantacinquesimo anno di età<sup>19</sup>, l'indipendenza, imparzialità e integrità, non aver mai subito condanne per reati dolosi (*infractions intentionnelles*).

Se questi requisiti sono complessivamente condivisibili e anche per certi versi scontati - basti pensare al godimento dei diritti civili e politici -, non lo stesso si può dire per altri due requisiti richiesti dall'art. 8 l.o.

Il primo riguarda la necessità di non aver subito sanzioni di carattere disciplinare; da un lato il requisito sembra fin troppo severo perché tali sanzioni potrebbero riguardare comportamenti anche molto lontani nel tempo e potrebbero discendere da condotte certo considerate negative dall'ordinamento, ma che potrebbero anche essere di lieve o addirittura lievissima entità; dall'altro lato esso potrebbe introdurre un elemento di grave diseguaglianza in ragione della diversa provenienza professionale dei potenziali membri della Corte.

Ancora più severo appare poi il secondo requisito ovvero il «*n'avoir occupé aucune responsabilité partisane centrale, régionale ou locale ou ne pas avoir été candidat d'un parti ou d'une coalition aux élections Présidentielles, législatives ou locales depuis dix ans avant sa nomination à la Cour constitutionnelle*»<sup>20</sup>. Le perplessità riguardano, da un lato, il trattamento indifferenziato tra esperienze diversissime tra loro, quali la candidatura alle elezioni presidenziali e l'aver ricoperto incarichi anche non elettivi a livello locale e, dall'altro, l'eccessiva lunghezza del termine temporale. Fermo restando che i giudici costituzionali devono mostrarsi indipendenti nei confronti dei partiti politici - e l'indipendenza è comunque requisito che, come si è detto, è richiesto esplicitamente dalla legge organica - è anche vero che una certa sensibilità politica non solo è normale per i giudici

---

<sup>19</sup> La Commissione di Venezia ha ritenuto eccessivo tale limite di età ma ha anche rilevato che esso ha una scarsa incidenza poiché la stessa Costituzione richiede che essi abbiano un'esperienza ventennale.

<sup>20</sup> Meno stringente era la dizione prevista nella bozza della legge organica esaminata dalla Commissione di Venezia che richiedeva solo di «*ne pas être adhérent d'aucun parti politique depuis pas moins de dix ans*».

costituzionali, ma è altresì auspicabile<sup>21</sup>. Inoltre, se tale requisito è volto a garantire una certa distanza tra i giudici e i partiti politici, non risulta del tutto coerente con il procedimento, su cui torneremo più avanti, che prevede per i giudici di nomina parlamentare un sistema di liste redatte dai singoli partiti.

Sono invece scomparsi dal testo della legge altri due profili ostativi che erano presenti nel disegno di legge che era stato sottoposto all'esame della Commissione di Venezia.

Si tratta di quelli che riguardavano l'essere stato membro del *Conseil constitutionnel*<sup>22</sup> e dell'Istanza provvisoria. In verità tale ultimo requisito - già oggetto di critiche della Commissione di Venezia che aveva sottolineato il positivo contributo che i membri dell'Istanza provvisoria avrebbero potuto portare alla Corte in termini di esperienza - non è del tutto scomparso, ma ne è stata ridotta la portata temporale. Infatti, in base all'art. 77, c. 2 l.o., il divieto è limitato alla prima nomina dei membri della Corte e già dal primo rinnovo parziale - su cui torneremo in seguito - essi possono entrare a far parte dell'organo.

Per quel che riguarda i requisiti professionali, l'art. 9 individua quattro possibili categorie di giuristi: a) «*les enseignants chercheur des universités depuis au moins vingt ans*» che abbiano altresì «*au moins le grade de professeur d'enseignement supérieur*»; b) i magistrati da oltre vent'anni facenti parte dei più alti gradi della magistratura; c) gli avvocati che esercitino da almeno venti anni e che siano abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; d) coloro che abbiano un'esperienza almeno ventennale nel settore giuridico purché titolari del titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o un titolo ad esso equivalente<sup>23</sup>.

Per i candidati non giuristi l'art. 9, c. 2 richiede invece solo il possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente fermi restando, ovviamente, i requisiti di cui all'art. 8 ivi compresa l'esperienza ventennale.

Vista l'assoluta varietà delle professionalità dei non giuristi, era obiettivamente difficile prevedere un requisito generale che fosse applicabile a tutti. Detto ciò, va comunque sottolineato che, sia per i non giuristi che per la quarta categoria dei giuristi, la legge lascia ampi margini di incertezza circa

---

<sup>21</sup> Si veda sul punto il par. 17 dell'*Avis sur le projet de loi organique relative à la Cour constitutionnelle de la Tunisie* adottato dalla Commissione di Venezia nella sua 104 sessione plenaria (23-24 ottobre 2015)

<sup>22</sup> Si tratta dell'organo che avrebbe dovuto garantire la costituzionalità delle leggi sotto il precedente regime autoritario. Di fatto però si trattava di un organo sostanzialmente politico.

<sup>23</sup> Questa ultima categoria di giuristi è, di fatto, l'equivalente professionale di quanto previsto dall'art. 9, c. 2 l.o. per i membri non giuristi.

l'individuazione dei titoli equivalenti al dottorato (pensiamo, ad esempio, per i non giuristi ai titoli rilasciati dalle istituzioni di carattere religioso).

Riguardo alle modalità di scelta dei giudici, non costituisce una novità rispetto al testo costituzionale il sintetico art. 13, sulle nomine spettanti al Presidente della Repubblica. Del resto, trattandosi di una scelta affidata esclusivamente alla volontà di un organo monocratico, non erano necessarie specificazioni ulteriori.

Radicalmente opposto è invece il discorso circa gli altri otto membri della Corte. In questo caso l'assenza di specifiche previsioni costituzionali - basti pensare all'assenza di norme sulle maggioranze necessarie all'elezione - rendeva indefettibile l'intervento legislativo sul punto.

Per quel che riguarda la maggioranza necessaria per l'elezione dei giudici da parte dell'ARP, l'art. 10 l'ha fissata nei due terzi degli aventi diritto che, se da un lato consente di evitare che i giudici vengano scelti dalle sole maggioranze governative, dall'altro ha reso, come avremo modo di vedere, particolarmente problematico il raggiungimento dei consensi necessari all'elezione. Una maggioranza lievemente più bassa, quale ad es. quella dei tre quinti, potrebbe rendere più agevole l'elezione senza per questo lasciare la scelta alla sola maggioranza politica.

Circa il procedimento previsto per l'elezione (art. 11), è stabilito che ogni gruppo parlamentare (o un insieme di parlamentari non appartenenti a nessun gruppo ma la cui consistenza numerica permetterebbe loro di costituirsi in gruppo parlamentare<sup>24</sup>) può proporre una lista di quattro nomi di cui almeno tre siano giuristi. Se dopo tre votazioni (a scrutinio segreto) il Parlamento non ha eletto tutti i giudici, i partiti o gruppi di parlamentari presentano nuove liste composte da un numero di membri pari a quelli che restano da eleggere. Tale procedimento ha l'indubbio merito di favorire, anche presso l'opinione pubblica, la conoscibilità dei candidati, ma rischia di dare l'impressione di una eccessiva contiguità tra i singoli giudici e i partiti che li hanno inseriti nelle proprie liste. Un pericolo questo che, come si è accennato, il legislatore è sembrato voler evitare prevedendo il requisito decennale visto in precedenza. Se questo è il procedimento da seguire per la prima elezione dei giudici, resta qualche dubbio sulla consistenza numerica delle liste nel caso in cui i giudici da eleggere fossero in numero minore come può accadere per i rinnovi successivi a cadenza triennale o nel caso in cui ci sia da sostituire un giudice per cessazione anticipata. Dal tenore testuale della disposizione pare che le liste con le candidature per i primi tre scrutini debbano sempre essere

---

<sup>24</sup> Ad oggi l'art. 34, c. 1 del regolamento dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo fissa in sette la consistenza numerica minima per la costituzione di un gruppo parlamentare.

composte da quattro nomi, ma un'applicazione analogica di quanto previsto nel caso in cui i primi tre scrutini non siano coronati dal completo successo fa ritenere che le liste debbano essere composte sempre da un numero di candidati pari al numero dei giudici da eleggere.

Anche per i giudici eletti dal Consiglio Superiore della Magistratura è previsto (art. 12) che l'elezione avvenga a scrutinio segreto e con il consenso dei due terzi degli aventi diritto su liste di quattro candidati (di cui almeno tre giuristi) proposte dai Consigli giurisdizionali che compongono il Consiglio superiore stesso<sup>25</sup>. Un meccanismo quindi simile a quello previsto per i giudici scelti dal Parlamento ma con alcune rilevanti differenze: in primo luogo, l'esistenza di una Commissione speciale composta dai presidenti dei tre Consigli giurisdizionali che, prima dell'elezione, deve verificare che i candidati proposti abbiano i requisiti previsti dalla legge<sup>26</sup> e, dall'altro, l'assenza della previsione di nuove candidature nel caso di mancata elezione. Sia per i membri di nomina parlamentare che per quelli del Consiglio a parità di voti tra più candidati viene eletto il candidato più anziano.

Le scelte dei tre organi sono effettuate nel rispetto del «principio di parità» tra i sessi (art. 10 l.o.). Tale disposizione va intesa come una specificazione del principio costituzionale in base al quale «*l'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines*» (art. 46, c. 2 Cost.). Resta aperta la questione dell'interpretazione di tale disposizione quale norma precettiva, volta ad assicurare la presenza paritaria dei due sessi. Da un lato, riguardo alla Corte costituzionale, essa darebbe luogo a qualche difficoltà se letta in combinato disposto con la presenza di giuristi e non giuristi, con la pluralità di soggetti cui è affidata la scelta dei giudici e con il rinnovo triennale di un terzo di essi. Dall'altro, una lettura volta ad assicurare sempre una presenza paritaria, appare maggiormente in linea con la Costituzione tunisina, che

---

<sup>25</sup> Secondo l'art. 112, c. 1 Cost. «*Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes à savoir le Conseil de la magistrature judiciaire, le Conseil de la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature financière et l'Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature*». Quindi i tre Consigli presentano altrettante liste di candidati mentre l'elezione spetta all'Assemblea plenaria. Tale sistema verosimilmente favorirà la presenza all'interno della Corte di magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Anzi è probabile che si formi una prassi per cui ogni membro specializzato in diritto venga poi sostituito da uno indicato dallo stesso Consiglio giurisdizionale che aveva indicato il membro sostituito.

<sup>26</sup> Tale previsione risultava maggiormente comprensibile nella bozza oggetto del parere della Commissione di Venezia che non affidava la presentazione delle candidature ai Consigli giurisdizionali.

all'uguaglianza di genere dedica specifica attenzione in ben tre articoli (oltre all'art. 46, occorre richiamare l'art. 21 e l'art. 34)<sup>27</sup>.

Un'altra questione aperta è la possibilità di ipotizzare che i giuristi presenti nella Corte siano più di nove. L'art. 118 Cost., c. 1 potrebbe infatti essere interpretato nel senso che la percentuale dei tre quarti dei posti riservata ai giuristi non costituisca un limite massimo non oltrepassabile, ma solo una soglia minima sotto la quale non si può scendere. Tale interpretazione sarebbe perfettamente compatibile con altre disposizioni costituzionali quali quella dell'art. 118, c. 4 che riserva ai soli giuristi la possibilità di essere eletti Presidente e Vicepresidente.

La legge rende però questa lettura meno fluida perché contiene varie disposizioni in cui rileva la distinzione giurista/non giurista. La lettura sopra ipotizzata implica che in queste disposizioni (soprattutto legislative) la locuzione «non giurista» sia da interpretare a seconda della *ratio* per cui la singola disposizione distingue tra giuristi e non giuristi. In alcuni casi dovrebbe essere intesa come “membri eletti in quota non giuristi” (per le procedure di elezione, per la riunione in cui vengono eletti Presidente e Vicepresidente), mentre in altri casi sarebbe da intendere come “membri per i quali mancano i requisiti richiesti per essere considerati giuristi” (nomina del Presidente e del Vice-presidente, scelta dei relatori, composizione della Commissione che valuta l'ammissibilità delle richieste di costituzionalità sollevate durante un giudizio *a quo*).

La nomina di tutti i giudici, a prescindere dall'organo che li ha scelti, avviene con decreto del Presidente della Repubblica (art. 14) ed essi entrano in carica dopo aver prestato il giuramento previsto dall'art. 15<sup>28</sup>.

Per quel che riguarda la Presidenza della Corte, la Costituzione si limita a prevedere che il Presidente e il Vice-presidente della Corte sono eletti dalla Corte stessa tra i membri specializzati in diritto (art. 118, c. 4 Cost.). Anche

---

<sup>27</sup> Al riguardo, si veda CECCHERINI, *La questione dell'uguaglianza uomo-donna*, in GROPPI - SPIGNO (a cura di), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, cit., 117 ss.

<sup>28</sup> La Commissione di Venezia nel suo parere sul disegno di legge ha espresso la preoccupazione circa la possibilità che il Presidente ritardi la nomina dei membri eletti dagli altri poteri o che lo stesso Presidente possa ritardare artificiosamente il momento del giuramento. Pur essendo le soluzioni proposte condivisibili (eliminazione del decreto di nomina e possibilità di giurare davanti all'organo che ha designato il singolo giudice), le preoccupazioni paiono francamente eccessive soprattutto se si considera che sia il decreto di nomina che la presenza al giuramento sono da considerarsi atti dovuti e un ritardo di una certa entità, tale da mettere in pericolo il corretto funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale, potrebbe anche integrare quella «*violation grave de la Constitution*» che può dar luogo alla destituzione del Capo della Stato (art. 88 Cost.).

sul punto la legge organica interviene ad attuare le previsioni costituzionali con disposizioni su cui val la pena soffermarsi. Secondo l'art. 16 l.o. dopo il giuramento la Corte si riunisce, su convocazione del membro più anziano tra i non specializzati in diritto che presiede la riunione coadiuvato dal più giovane tra i membri non specializzati in diritto, ed elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice-presidente. In caso di parità si considera eletto il giudice più anziano d'età. In caso di vacanza definitiva della carica di Presidente, il Vice-presidente ne esercita le funzioni fino al momento in cui con la nomina di un nuovo membro viene ripristinata la normale composizione della Corte e quindi si provvede all'elezione del solo nuovo Presidente secondo le modalità viste sopra (art. 17). Se ne deve dedurre che, nel caso in cui il Presidente si dimetta solo dalla carica ma non da giudice costituzionale si provvede ad un'immediata nuova elezione seguendo il procedimento disciplinato dall'art. 16. Dalla disciplina vista sopra e cioè dal fatto che si dà luogo all'elezione del Presidente solo per vacanza della carica o a seguito del rinnovo parziale, deve dedursi che la durata del mandato presidenziale, non prevista esplicitamente dalla legge, è fissata in tre anni e che il Presidente è rieleggibile.

Di fatto il mandato del Presidente può anche eccedere i tre anni e questo in virtù dell'art. 19 della legge organica che prevede che ai giudici si applichi l'istituto della *prorogatio*. Semmai le modalità temporali per l'elezione del Presidente fanno nascere alcuni problemi circa l'interpretazione dell'art. 19. Secondo l'art. 19 infatti i giudici cessati «*continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la prise du fonction des membres nouveaux*» e l'interpretazione più logica sarebbe che quando un singolo giudice viene eletto esso sostituisca quello cessato<sup>29</sup> senza che si debba attendere l'elezione degli altri giudici che potrebbe avvenire anche a settimane o mesi di distanza. Se però ad essere sostituiti contemporaneamente fossero il Presidente e il Vice-presidente la Corte rimarrebbe senza alcun giudice che ne esercita le funzioni e quindi i suoi lavori ne sarebbero paralizzati<sup>30</sup> fino al rinnovo di tutti e quattro i nuovi giudici. Se invece la disposizione sopra citata fosse intesa nel senso che i quattro giudici in *prorogatio* restano tutti in carica fino al giuramento contestuale dei quattro nuovi giudici, si eviterebbe la paralisi dell'organo, ma

---

<sup>29</sup> Qui si porrebbe comunque il problema, nel caso in cui il Parlamento o il CSM debbano eleggere più di un giudice e non riescano a eleggerli tutti, di quale tra i giudici che hanno terminato il mandato debba essere sostituito.

<sup>30</sup> Una tale eventualità conseguirebbe anche dalla cessazione anticipata e contestuale del Presidente e del Vicepresidente sia se essa avvenga per dimissioni sia per una delle altre ragioni previste dall'art. 20 l.o.



uno dei tre organi a cui è affidata la scelta dei giudici potrebbe di fatto bloccare le nomine validamente poste in essere dagli altri due e, viste le alte maggioranze richieste per il Parlamento e il CSM<sup>31</sup> dagli artt. 11 e 12, una tale ipotesi è tutt'altro che improbabile<sup>32</sup>.

Alla cessazione anticipata dalla carica di giudice è dedicato l'art. 20 il quale prevede, a garanzia dell'indipendenza della Corte, che le cause di cessazione siano accertate dalla Corte stessa a maggioranza dei due terzi. Queste cause sono elencate dallo stesso art. 20: a) decesso; b) incapacità permanente; c) dimissioni (che però diventano effettive nel momento dell'entrata in carica del nuovo giudice e comunque entro 90 giorni); d) perdita dei requisiti necessari per essere eletto giudice; e) mancato rispetto da parte del giudice degli obblighi previsti dalla legge stessa.

Quest'ultimo aspetto è quello che ovviamente presenta maggiori margini di incertezza perché teoricamente potrebbe trattarsi anche di violazioni poco significative. Sarebbe poi opportuno - e nel silenzio della legge potrebbe provvedervi il regolamento interno - che, almeno nelle ultime due ipotesi, al giudice sia assicurato espressamente il diritto di difesa<sup>33</sup> nel quale rientra, ovviamente, la possibilità di essere sentito dal collegio.

Il giudice chiamato in sostituzione di quello cessato anticipatamente completa il mandato del suo predecessore e non è rieleggibile (art. 21, c. 2): si tratta di una disposizione alquanto penalizzante per il giudice che abbia svolto solo una parte limitata del mandato. Negando in radice la possibilità dell'elezione per un successivo intero mandato si rinuncia al bagaglio di esperienza che il nuovo giudice ha nel frattempo acquisito. Inoltre, quando il periodo in cui il nuovo giudice rimarrà in carica è limitato a pochi anni o addirittura a pochi mesi i candidati più autorevoli potrebbero non essere disponibili a sacrificare la possibilità di essere eletti in seguito per l'intero mandato. Una ipotesi intermedia avrebbe potuto essere quella di legare la rieleggibilità al periodo restante tra l'elezione del giudice e la fine del mandato. Questa è la soluzione prescelta dall'ordinamento francese che ritiene rieleggibili i membri rimasti in carica per meno di tre anni (sui nove della

---

<sup>31</sup> Pur a parità di maggioranza richiesta, il minore tasso di politicizzazione del CSM rende meno probabili i ritardi rispetto a quelli del Parlamento.

<sup>32</sup> L'art. 19 prevede che il Presidente della Corte informi gli organi che debbano provvedere alla scelta dei nuovi giudici tre mesi prima della scadenza del mandato dei giudici che devono essere sostituiti. Invece, in caso di cessazione anticipata di un giudice, il Presidente informa l'organo che lo aveva eletto affinché provveda alla nomina del sostituto entro 45 giorni (art. 21). È però evidente che gli eventuali ritardi in entrambi i casi non dipenderebbero dalla tempistica prevista dalla legge ma da ragioni di carattere squisitamente politico.

<sup>33</sup> Il diritto di difesa è riconosciuto dalla Costituzione all'art. 27.

durata ordinaria del mandato). Tale durata sembra ragionevole anche in considerazione del fatto che con la rielezione il giudice potrebbe rimanere in carica al massimo fino a 12 anni.

Per concludere l'esame delle norme sulla composizione della Corte, va considerato l'art. 77, c. 1 l.o. che prevede, per i primi due rinnovi parziali, che essi avvengano per estrazione a sorte tra i primi dodici membri. Risulta escluso dall'estrazione a sorte il Presidente. Questa eccezione vuole evitare che nei primi anni di vita la Corte sia costretta a privarsi dell'esperienza maturata dal Presidente, ma potrebbe porre problemi organizzativi dipendenti da lacune normative.

Infatti mancano indicazioni su chi dovrà compiere il sorteggio e sulla sua tempistica.

Se per il primo profilo sembra naturale pensare che il sorteggio sia affidato alla stessa Corte, più complessa è la tempistica.

Se infatti l'estrazione degli otto membri da sostituire (quattro dopo i primi tre anni e altri quattro dopo sei anni) avvenisse contestualmente ad essere escluso è il primo giudice chiamato a coprire il ruolo di Presidente.

Se invece le estrazioni dei due gruppi di quattro giudici avvenissero in due momenti successivi, potrebbe verificarsi che il Presidente escluso dalla prima estrazione non coincida con quello escluso dalla seconda.

A parte questo rilievo, che tutto sommato non incide più tanto sulla vita della Corte, è necessario invece soffermarsi su un secondo profilo i cui effetti sono destinati a durare nel tempo. Il sorteggio infatti, se si prescinde dall'esclusione del Presidente, è assolutamente casuale per cui potrebbe accadere che, ad esempio, in un primo gruppo rientrino tre o tutti e quattro i giudici designati da un certo organo e che la stessa cosa capiti per il secondo gruppo. Questo da un lato renderebbe più semplice la scelta dei giudici spettante agli organi collegiali (soprattutto quella da parte dell'ARP), ma per altro verso creerebbe un certo squilibrio in quanto, ad esempio, un Presidente potrebbe essere chiamato a scegliere tre o quattro giudici e il suo successore uno o nessuno. Meglio sarebbe stato prevedere un sorteggio condizionato in modo tale che di ognuno dei gruppi di quattro giudici ne comprendesse almeno uno scelto da ognuno dei tre organi cui la Costituzione affida tale compito<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Una conclusione simile a quella qui auspicata si è realizzata in Francia senza ricorrere all'estrazione a sorte. L'art. 2 dell'*ordonnance* n. 58-1067 del 7 novembre 1958 *portant loi organique sur le Conseil constitutionnel* ha infatti previsto che ciascuno dei tre organi cui spetta la scelta dei giudici elettivi nominasse un giudice che restava in carica tre anni, uno che restava in carica sei anni e uno che restava in carica per la durata ordinaria del mandato, vale a dire nove anni.

e, per dare ulteriore equilibrio, altresì uno dei membri non giuristi. Nel silenzio della legge occorre valutare se tali condizionamenti possano essere fissati dalla stessa Corte nel proprio regolamento interno.

#### 4. Le garanzie e gli obblighi dei componenti della Corte costituzionale

Alle garanzie e agli obblighi dei giudici è dedicata la sezione II del Capitolo II della legge.

A garanzia dell'indipendenza dei membri della Corte l'art. 22 prevede che durante il mandato essi godano dell'immunità.

In mancanza di un'autorizzazione da parte della Corte, i suoi membri non possono né essere oggetto di un giudizio penale, né essere arrestati, ad eccezione del caso in cui l'arresto avvenga in flagranza di reato. L'autorizzazione - che nel caso di arresto in flagranza deve essere richiesta immediatamente - può essere concessa dalla Corte a maggioranza assoluta dei suoi membri in una seduta a cui non può partecipare il giudice nei cui confronti è richiesta l'autorizzazione. Nulla è detto circa le conseguenze di tale autorizzazione. Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi l'arresto il giudice non potrà, per ovvi motivi, partecipare alle successive sedute della Corte, ma sicuramente da tale autorizzazione non consegue automaticamente la destituzione. Sarà la Corte che dovrà eventualmente valutare se vi sono gli estremi per l'applicabilità dell'art. 20 l.o. Stante però la presunzione di innocenza prevista dall'art. 27 Cost. sembra poco verosimile che l'autorizzazione possa dar luogo alla revoca del giudice. Così come appare improbabile che l'eventuale prolungata assenza dovuta all'arresto possa essere considerata «mancato rispetto degli obblighi» previsti. Discorso diverso è invece quello di una condanna definitiva che, nel caso riguardasse un reato doloso, comporterebbe la perdita di uno dei requisiti necessari per essere membro della Corte (art. 8 l.o.) e quindi l'applicazione dell'art. 20 l.o.

Completa la disciplina sulle garanzie l'art. 23 della legge organica secondo cui la retribuzione e i *benefit* sono parametrati (*indexés*) per il Presidente su quelli previsti per i ministri, mentre per gli altri giudici su quelli previsti per i sottosegretari (*secrétaire d'État*).

Per quel che invece riguarda gli obblighi dei giudici, essi sono tenuti, entro un mese dall'entrata in carica, a presentare alla Corte dei conti il loro *status* patrimoniale (art. 25 l.o.) e non possono esercitare, neppure a titolo gratuito, nessun'altra «funzione, missione o professione» (art. 26 l.o.).

Inoltre, secondo l'art. 27, c. 1 l.o., i membri della Corte sono tenuti all'obbligo di riservatezza e debbono astenersi da qualunque atto che possa

attentare alla loro «indipendenza, neutralità e integrità». In particolare è fatto loro divieto, in corso di mandato, «di prendere posizione in pubblico, di esprimere un'opinione o di rendere pareri su questioni riguardanti la competenza della Corte costituzionale». Il secondo comma dello stesso articolo però prevede un'eccezione al precedente divieto costituita dai «commenti alle decisioni rese dalla Corte costituzionale e pubblicati solo in riviste giuridiche specializzate».

Tale articolo è rilevante in quanto potrebbe legittimare una sorta di "opinione separata" da parte dei membri della Corte: opinione che non risulta espressamente prevista dalla legge organica la quale, come si è detto, si limita a stabilire, all'art. 5, che le decisioni debbono essere motivate e che sono pubblicate sul giornale ufficiale, ma niente dice rispetto alla forma che esse debbono assumere.

Se infatti l'obbligo di riservatezza viene inteso in senso stretto se ne dovrebbe dedurre che la possibilità di pubblicare commenti alle decisioni debba limitarsi a quelle pronunce adottate quando l'autore non era membro del collegio decidente (o perché non faceva parte della Corte in quel momento storico o, al limite, perché era assente nel momento della decisione). Non solo: il commento non dovrebbe comportare una presa di posizione sulle questioni giuridiche affrontate che ben potrebbero successivamente tornare ad essere oggetto delle decisioni della Corte.

Oppure si deve pensare che il legislatore ha voluto evitare che l'intervento del giudice per le modalità di diffusione - un'intervista, un articolo su un quotidiano, ecc. - possa essere manipolato o frainteso. L'articolo su una rivista giuridica permette infatti al suo autore, al contrario di quel che accade con altre forme di diffusione del pensiero, di avere il pieno controllo del testo, di approfondire e motivare in modo compiuto il proprio punto di vista<sup>35</sup> e di rivolgersi ad un pubblico di tecnici.

Se si aderisce a questa seconda lettura, allora il giudice nel suo commento potrà anche assumere posizioni critiche nei confronti delle motivazioni giuridiche che sono alla base della sentenza stessa. Al contrario, un'interpretazione estremamente rigida del primo comma dell'art. 27 rischia di impedire o comunque di rendere difficoltose anche alcune normali attività delle Corte costituzionali quali i rapporti con le altre Corti che sono fatti anche

---

<sup>35</sup> Resterebbe comunque non consentito rivelare le dinamiche interne al collegio che hanno portato alla decisione così come la posizione assunta dagli altri membri del collegio.

di incontri bilaterali o plurilaterali, di partecipazione ad associazioni tra Corti<sup>36</sup> e che tanto contribuiscono alla circolazione delle giurisprudenze.

Il capitolo II si chiude con una disposizione - l'art. 28 - riguardante la ricusazione dei membri della Corte. La decisione, viene presa su domanda di parte dalla Corte stessa a maggioranza dei due terzi. Il giudice di cui si chiede la ricusazione deve essere sentito dalla Corte, ma non partecipa alla discussione e non vota (art. 28). La norma presenta diversi aspetti che debbono essere precisati da ulteriore normativa. Infatti, da un lato, non è chiaro a quali parti essa si riferisca perché la legge non contiene disposizioni riguardanti le parti del giudizio. Dall'altro, essa non indica, neppure in modo generico, quali sono le ragioni che potrebbero comportare la ricusazione. Si può solo ipotizzare che siano quelle previste per la ricusazione dei giudici ordinari, pur con i necessari adattamenti che la peculiare posizione del giudice costituzionale comporta. La lacuna sarà probabilmente colmata dalla prassi della Corte stessa che si svilupperà nel corso del tempo.

Sarebbe invece opportuno che il regolamento interno disciplinasse in modo più puntuale la procedura così da evitare che se ne possa fare un uso strumentale, anche tenendo conto dei ristretti margini temporali a disposizione della Corte per decidere questioni che le vengono sottoposte. In questa sede invece bisogna evidenziare la mancanza di una norma che preveda l'astensione del giudice. È pur vero che, nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno, può astenersi in modo informale non partecipando all'udienza in cui la causa viene decisa, ciò però non esclude che, anche nell'ipotesi in cui il giudice avesse deciso in tal senso e lo avesse già comunicato al Presidente, la Corte potrebbe comunque trovarsi a dover decidere su una domanda di ricusazione. Una previsione espressa dell'istituto potrebbe invece evitare alla Corte di pronunciarsi sulla ricusazione.

## **5. L'organizzazione e il funzionamento della Corte**

Il capitolo III della legge è dedicato all'organizzazione e al funzionamento della Corte. La sezione I, contenente il solo art. 29, affida al Presidente il ruolo di rappresentante legale dell'organo e la supervisione dei servizi del cui buon funzionamento è responsabile. Egli inoltre assicura la direzione amministrativa e finanziaria pur potendo delegare la firma al Vice-presidente o al segretario generale ma, in quest'ultimo caso, limitatamente alle funzioni

---

<sup>36</sup> Il *Conseil constitutionnel* tunisino era, ad esempio, membro dell'*Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français* (ACCPUF).

ad esso attribuite. La sezione II prevede l'esistenza di un segretariato generale al cui vertice è posto un segretario che viene nominato con decreto del Governo su proposta del Presidente e che assiste quest'ultimo nella direzione della Corte. La sezione III è dedicata all'organizzazione amministrativa e finanziaria e riconosce alla Corte l'autonomia in tali settori (art. 32). Tale riconoscimento esplicito è degno di nota perché assente nel testo costituzionale da cui poteva essere ricavato solo in via interpretativa in quanto tale autonomia è considerata essenziale per garantire l'indipendenza dell'organo di cui all'art. 118, c. 1 Cost.<sup>37</sup>. È altresì previsto (art. 35) che un contabile pubblico sia distaccato presso la Corte costituzionale con decisione del Ministro delle finanze. Tale disposizione, così come quella relativa alla nomina del segretario generale, pone qualche problema in termini di autonomia della Corte, rimettendo tali decisioni al governo. In più, per quel che riguarda il contabile pubblico, la legge non prevede, a differenza di quanto accade per il Segretario generale, la proposta del Presidente della Corte costituzionale.

Come è evidente da questa brevissima disamina, le norme organizzative sono alquanto sintetiche e molti sono gli aspetti dell'organizzazione interna della Corte che, nel silenzio della legge, sono lasciati opportunamente all'autonomia regolamentare della Corte stessa.

## 6. Le competenze della Corte costituzionale

La Costituzione tunisina nel determinare le competenze della Corte costituzionale risente indubbiamente dell'influenza del modello francese. Essa infatti prevede una serie di controlli preventivi (a volte obbligatori, a volte attivabili esclusivamente su richiesta dei soggetti legittimati) su molteplici atti: le leggi di revisione costituzionale, i trattati, le delibere legislative (ovviamente prima della promulgazione) e i regolamenti parlamentari. Questa impostazione di fondo è però completata dalla previsione di un controllo successivo di tipo incidentale sulle leggi che, come vedremo, si differenzia alquanto dalla *question prioritaire de constitutionnalité* introdotta nell'ordinamento francese a seguito della revisione costituzionale del 2008 (*loi constitutionnelle* n. 2008-724 del 23 luglio 2008).

---

<sup>37</sup> In tal senso v. LAGHMANI, *La Cour constitutionnelle*, cit., 407.

A queste cinque competenze della Corte sono dedicate altrettante sezioni del capitolo IV della legge organica<sup>38</sup>.

Prima però di esaminare in dettaglio la disciplina riguardante le singole competenze è il caso di ricordare le disposizioni di carattere generale poste in apertura del capitolo IV (artt. 36-39) che si applicano a tutti i tipi di giudizio. È così previsto che le udienze della Corte siano di solito pubbliche, anche se eccezionalmente essa può decidere di tenerle a porte chiuse (art. 36), che si svolgano su convocazione del Presidente<sup>39</sup> e siano valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri (art. 37). Per l'attività istruttoria il Presidente incarica due o più giudici relatori, di cui almeno uno specializzato in diritto, i quali, oltre ad istruire il caso, hanno il compito di preparare un progetto di decisione o di parere (art. 38). La Corte nel suo lavoro può beneficiare di assistenti specializzati in diritto e, per singole questioni, di esperti e specialisti (art. 39); nulla esclude che tra questi ultimi possano esserci, in casi molto particolari, degli esperti in diritto, ma la disposizione è pensata soprattutto per quelle ipotesi in cui la Corte necessiti di conoscenze specialistiche in altre discipline.

### 6.1. Il controllo di costituzionalità delle revisioni costituzionali

Venendo alle singole competenze, la Costituzione già distingueva due tipi di controllo sulla costituzionalità delle leggi di revisione<sup>40</sup>: da un lato, un controllo sul contenuto per verificare «*que la révision ne concerne pas ce qui, d'après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l'objet de révision*»<sup>41</sup>) (art. 144, c. 1 Cost.) e, dall'altro, un controllo sul «*respect des*

---

<sup>38</sup> Al controllo sulla costituzionalità delle revisioni della Costituzione è dedicata la sezione I (artt. 40-42); il controllo dei trattati è invece disciplinato dalla sezione II (artt. 43-44). Più corpose sono la sezione III, dedicata all'esame preventivo dei progetti di legge (artt. 45-53) e la IV, dedicata al giudizio incidentale sulle leggi (artt. 54-61); il giudizio sulla costituzionalità del regolamento parlamentare è infine disciplinato dalla sezione V (artt. 62-64)

<sup>39</sup> L'art. 37 l.o. prevede che in caso di impedimento del Presidente la convocazione avvenga su iniziativa del Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, su convocazione di un terzo dei membri.

<sup>40</sup> Sul controllo di costituzionalità delle leggi di revisione costituzionale, v. RAGONE, *I controlli giurisdizionali sulle revisioni costituzionali. Profili teorici e comparativi*, Bologna, 2011. Sulla revisione costituzionale in Tunisia v. invece ROUX, *La révision de la Constitution, in La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives*, cit., 567 ss.

<sup>41</sup> Prevedono limiti espliciti alla revisione gli artt. 1 («*La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime*»), 2 («*La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit*»), 49 («*Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de*

*procédures de révision de la Constitution*» (art. 120 Cost.). Tale distinzione assume una rilevanza pratica notevole perché i due controlli vengono effettuati in momenti distinti.

Il controllo sui vizi sostanziali (circoscritto, come si è detto, alla verifica del fatto che non siano sottoposte a revisione le disposizioni qualificate come imm modificabili dalla Costituzione stessa), infatti, si svolge, per espressa previsione costituzionale, in una primissima fase dell'*iter* legislativo, dopo la presentazione dell'atto di iniziativa e prima che ne inizi l'esame del Parlamento. Il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo deve sottoporre al giudizio della Corte ogni iniziativa relativa alla revisione entro 3 giorni dal momento in cui essa viene depositata e deve darne contestualmente notizia al Presidente della Repubblica e al Capo del governo (art. 40 l.o.). La Corte entro 15 giorni dal momento in cui le viene sottoposta la questione deve rendere un *avis* che sarà trasmesso immediatamente al Presidente dell'ARP, al Presidente della Repubblica e al Capo del governo (art. 41 l.o.).

Il controllo sul rispetto della procedura deve invece essere effettuato necessariamente in un momento successivo. L'art. 42 l.o. prevede infatti che a tal fine il Presidente dell'ARP trasmetta il progetto di legge entro tre giorni dalla sua approvazione e che la Corte renda la sua decisione entro 45 giorni dal momento in cui ha ricevuto il progetto di legge. Se la Corte ritiene che la procedura sia stata rispettata, allora trasmette il progetto di legge al Presidente della Repubblica che lo promulga o lo sottomette a referendum. In tale ultima eventualità al controllo sul rispetto della procedura da parte della Corte costituzionale deve ritenersi si aggiunga poi il controllo sul regolare svolgimento del referendum affidato, secondo quando previsto in generale dall'art. 126, c. 1 Cost., all'Istanza superiore indipendente per le elezioni.

Nel caso in cui la Corte costituzionale abbia invece riscontrato violazioni procedurali, essa ne informa entro sette giorni il Presidente dell'ARP a cui trasmette la sua decisione. Il Parlamento in tal caso provvede entro 30 giorni a sanare i vizi procedurali riscontrati dalla Corte. La legge organica non si pronuncia sulla sorte del progetto di legge dopo la nuova approvazione da parte dell'ARP ma ragioni di ordine sistematico fanno ritenere che esso debba essere sottoposto ad un nuovo vaglio da parte della Corte. Non è invece ben chiaro cosa succeda nel caso in cui il Parlamento provveda sì a sanare il vizio, ma dopo la scadenza del termine di trenta giorni. La conclusione di gran lunga più ragionevole, vista anche l'assenza di qualunque termine in Costituzione, è

---

*droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution*) e 75 Cost. («*Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels*» fissati, rispettivamente, in due mandati interi, anche non consecutivi, e in 5 anni).



di ritenere che il mancato rispetto del termine non possa essere un vizio che infici la revisione e che quindi il termine stesso si configuri come meramente ordinatorio.

## 6.2. Il controllo di costituzionalità dei trattati internazionali

Un'altra competenza della Corte, prevista dall'art. 120 Cost. riguarda il controllo di legittimità costituzionale dei trattati internazionali.

Secondo l'ordinamento tunisino i trattati si possono distinguere in due gruppi il cui regime giuridico diverge profondamente.

Da un lato ci sono «*les traités internationaux à caractère technique*» che sono conclusi dal Capo del Governo (art. 92 Cost.) e per la cui ratifica non occorre una legge, ma è sufficiente un decreto del Governo (art. 4 della l. n. 2016-29 del 5 aprile 2016 relativa al regime di ratifica dei trattati).

Dall'altro lato vi sono «*les traités commerciaux et ceux relatifs à l'organisation internationale, aux frontières de l'État, aux engagements financiers de l'État, à l'état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif*» per la cui approvazione è necessaria una legge organica (art. 65 Cost.) di iniziativa governativa (art. 62 Cost.). Tale seconda categoria di trattati si colloca, per espressa previsione costituzionale<sup>42</sup>, in una posizione gerarchicamente superiore a quella delle leggi. Solo per questi ultimi trattati l'art. 120 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica possa<sup>43</sup> sottometerli al giudizio di legittimità costituzionale «*avant la promulgation du projet de loi relatif à l'approbation de ces traités*». La decisione della Corte deve essere resa entro 45 giorni dal deposito della *saisine* presidenziale (art. 44 l.o.).

Resta il problema di come questa competenza possa coordinarsi con il più generale controllo di costituzionalità dei disegni di legge.

Pur essendo gli atti sottoposti a controllo diversi tra loro - in un caso il trattato, nell'altro la legge - è evidente che il controllo sulla legge possa poi trasformarsi su un controllo sul trattato che dalla legge è approvato. Per il Presidente della Repubblica non sorgono problemi particolari poiché i tempi

---

<sup>42</sup> Secondo l'art. 20 Cost. «*les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution*».

<sup>43</sup> Il testo dell'art. 120 Cost. - «*la Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité [...] des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de loi relatif à l'approbation de ces traités*» - poteva essere interpretato sia come un obbligo che come una possibilità da parte del Capo dello Stato di investire la Corte. L'art. 43 l.o. ha optato per la seconda interpretazione.

assegnati alla Corte coincidono (45 giorni) e il Presidente della Repubblica figura tra i soggetti che possono chiedere alla Corte il controllo delle leggi. Diverso il discorso nel caso in cui il giudizio sul progetto di legge di approvazione del trattato sia richiesto da uno degli altri soggetti che ne hanno la facoltà. Potrà allora la Corte esaminare anche il trattato? La risposta dovrebbe essere positiva per due ordini di ragioni. In primo luogo, impedire alla Corte di pronunciarsi sul trattato potrebbe svuotare e quindi vanificare il controllo costituzionalmente previsto su quei disegni di legge. In secondo luogo, vi sono ragioni di carattere più generale che attengono alla funzione stessa del controllo di costituzionalità che consiste nell'esigenza di rimuovere o, come in questo caso, di impedire che entrino a far parte dell'ordinamento, peraltro ad un livello gerarchico superiore alla legge, atti che siano in contrasto con la Costituzione. Una possibile soluzione potrebbe essere quella adottata dal *Conseil constitutionnel* francese che, a partire dal 1980, effettua il controllo dei trattati attraverso una duplice via. All'epoca la disciplina costituzionale transalpina prevedeva che il controllo della costituzionalità dei trattati potesse essere richiesto dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro e dai Presidenti delle due camere<sup>44</sup> (art. 54 Cost.) mentre il giudizio preventivo di costituzionalità della legge poteva essere promosso<sup>45</sup> oltre che dagli soggetti suddetti anche da sessanta deputati o sessanta senatori (art. 61 Cost.). La Corte, investita con *saisine parlementaire*, del controllo della legge di autorizzazione alla ratifica di un trattato ha di fatto effettuato la verifica della conformità del trattato alla Costituzione (Décision n. 80-116 DC del 17 luglio 1980) affiancando quindi questa seconda via d'accesso alla prima.

### 6.3. Il controllo di costituzionalità dei progetti di legge

Se la disciplina sull'esame dei trattati internazionali è estremamente sintetica, ben più articolata e dettagliata, sia in Costituzione che nella legge organica, risulta essere quella sul controllo dei progetti di legge. Si tratta, come per l'analogo controllo previsto nell'ordinamento francese, di un giudizio astratto che interviene, su richiesta dei soggetti a ciò legittimati, prima del completamento dell'*iter* legislativo e, per la precisione, dopo l'approvazione del Parlamento.

---

<sup>44</sup> Solo con la *loi constitutionnelle* n. 92-554 del 25 giugno 1992 sono stati inseriti tra i legittimati alla richiesta anche «*soixante députés ou soixante sénateurs*».

<sup>45</sup> *Loi constitutionnelle* n. 74-904 del 29 ottobre 1974.

L'art. 45 l.o., sostanzialmente riproduttivo di disposizioni costituzionali<sup>46</sup>, individua i soggetti legittimati al ricorso e i tempi in cui deve essere presentata la richiesta. Il ricorso alla Corte costituzionale può essere presentato dal Presidente della Repubblica, dal Capo del Governo e da 30 deputati<sup>47</sup> entro un termine di sette giorni che decorre dalla data di approvazione del progetto di legge o dall'approvazione del progetto in una versione emendata a seguito del rinvio da parte del Presidente della Repubblica<sup>48</sup> (art. 120 Cost.). Di soli tre giorni è invece il termine per presentare il ricorso quando questo ha ad oggetto la *loi de finance* (art. 66, c. 5 Cost. e art. 45, c. 2 l.o.).

La legge organica afferma espressamente, all'art. 46, c. 1, che la presentazione di un ricorso non impedisce un'analogo iniziativa da parte di altri soggetti legittimati, specificando altresì che la Corte può riunire e decidere congiuntamente i distinti ricorsi (art. 46, c. 2). La possibilità di presentare più ricorsi sulla stessa legge è del resto la logica conseguenza del fatto che la legge organica ha previsto, nel silenzio della Costituzione, che nel giudizio della Corte sui progetti di legge viga il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato<sup>49</sup> (art. 52, c. 1).

A prescindere dalla presentazione di un secondo ricorso, la legge prevede che i soggetti abilitati a ricorrere, anche se non abbiano presentato ricorso, possano comunque presentare alla Corte le loro osservazioni senza però poter ampliare il *thema decidendum*. A questo è finalizzato l'obbligo per il Presidente della Corte di darne notizia, a seconda dei casi, al Presidente della Repubblica, al Capo del Governo e al Presidente dell'ARP (quest'ultimo deve poi, per espressa previsione legislativa, informarne immediatamente i deputati). A tale obbligo il Presidente della Corte adempie trasmettendo una

---

<sup>46</sup> Il primo comma riproduce quanto già previsto dall'art. 120, c. 1 Cost. mentre il secondo comma, relativo alla *loi de finance*, è riproduttivo dell'art. 66, c. 5 Cost.

<sup>47</sup> Per quel che riguarda la decisione di fissare in Costituzione il numero dei deputati e non una percentuale dei membri dell'ARP in assenza di una previsione costituzionale che stabilisca la composizione numerica dell'ARP si rinvia a VIZIOLI, *Le garanzie giurisdizionali: il ruolo della Corte costituzionale*, cit., 174 s.

<sup>48</sup> L'art. 81, c. 2 Cost. prevede che, ad eccezione delle leggi costituzionali, il Presidente possa rinviare le leggi all'ARP entro cinque giorni che decorrono dallo scadere del termine per il ricorso di incostituzionalità, nel caso in cui questo non sia stato esercitato (quindi entro dodici giorni dall'approvazione della legge) o, nel caso in cui il ricorso sia stato presentato, dalla decisione di costituzionalità della Corte o dalla trasmissione del progetto al Presidente nel caso in cui la Corte non si sia pronunciata entro 45 giorni dal ricorso. Nel caso in cui la Corte si sia invece pronunciata per l'incostituzionalità (anche parziale) del disegno di legge, non è ovviamente prevista la possibilità del rinvio.

<sup>49</sup> Tale corrispondenza è prevista in Costituzione solo per quel che attiene il giudizio in via incidentale sulle leggi (art. 123).

copia dell'atto introduttivo e degli altri documenti depositati dal ricorrente (art. 49, c. 1 l.o.). A partire dalla comunicazione i potenziali ricorrenti - che in questo caso assumono il ruolo di *amici curiae* - hanno sette giorni (ridotti a due nel caso della *loi de finance*) per presentare le loro osservazioni (art. 49, c. 2 l.o.).

Sul ricorso, che una volta presentato non può essere ritirato (art. 47, c. 3 l.o.), la Corte si pronuncia entro 45 giorni (art. 121 Cost. e art. 50, c. 1 l.o.) che scendono addirittura a cinque nel caso della *loi de finance* (art. 66, c. 5 Cost. e art. 50, c. 2 l.o.). Il Presidente della Repubblica, il Capo del governo e 30 deputati possono poi, con domanda motivata, chiedere alla Corte di pronunciarsi con urgenza. Dal tenore letterale della disposizione, tale richiesta sembrerebbe svincolata dalla qualità di presentatore del ricorso, potendo pertanto essere avanzata da uno di tali soggetti anche qualora il ricorso fosse stato promosso da un diverso soggetto. La Corte decide su tale richiesta entro due giorni e, nel caso in cui l'accolga, dovrà poi pronunciarsi nel merito entro i successivi dieci giorni.

La brevità dei termini trova la sua ragione nel carattere preventivo del controllo che quindi si inserisce nel procedimento legislativo e, nel caso della *loi de finance*, anche nell'esigenza, ancora più stringente, di promulgare la legge entro il 31 dicembre (art. 66, c. 7 Cost.). Per quanto i termini siano più ampi di quelli previsti dall'ordinamento francese<sup>50</sup>, è indubbio che la loro brevità implica che la Corte si dia un'organizzazione adeguata e per le leggi più controverse e, in ogni caso, per la *loi de finance* prepari già un primo dossier in vista di una eventuale richiesta. Ciò che però lascia perplessi è la possibilità, disciplinata dall'ordinamento, che la Corte non si pronunci sul caso ad essa sottoposto nei termini previsti. L'art. 121, c. 3, prevede che «*si le délai [...] expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenu de transmettre sans délai le projet au Président de la République*».

Tale previsione, ribadita dall'art. 52, c. 7 l.o., potrebbe consentire alla Corte di evitare di pronunciarsi sulla questione ad essa sottoposta, consentendole una comoda via di uscita per i casi più difficili e controversi, svuotando però in tal modo di contenuto il diritto dei soggetti legittimati a chiedere la pronuncia della Corte.

Pur dettata dalla comprensibile preoccupazione di evitare che il procedimento legislativo subisca lunghi ritardi a seguito dell'inerzia della Corte, è evidente che l'aver esplicitato la possibilità di una mancata decisione rischia di indurre comportamenti non virtuosi o che comunque rispondono ad

---

<sup>50</sup> L'art. 61 della Costituzione francese fissa in un mese il termine per la decisione che si riduce a 8 giorni in caso di urgenza.

esigenze diverse da quelle che la Corte dovrebbe soddisfare in base al ruolo che le è stato assegnato dall'ordinamento. È auspicabile che la Corte non lasci mai scadere il termine senza essersi pronunciata<sup>51</sup>, ma la norma potrebbe anche diventare il mezzo attraverso cui la Corte effettua una selezione dei casi. Solo l'esperienza potrà dare delle risposte agli interrogativi che la normativa solleva. Ciò che però è indubbio è che solo una ottima organizzazione dei lavori potrà forse permettere alla Corte di ridurre al minimo i casi in cui non riesce a decidere. Soprattutto se si tiene conto che gran parte del lavoro della Corte riguarderà i giudizi incidentali sulle leggi i cui termini, pur essendo più ampi, non sembrano essere tali da garantire che la Corte possa svolgere appieno il proprio compito.

L'art. 52 disciplina l'*iter* del disegno di legge successivamente all'esame da parte della Corte. Se questa ritiene che il progetto di legge non sia in contrasto con la Costituzione oppure siano decorsi invano i 45 giorni di cui la Corte dispone per decidere, essa lo trasmette al Presidente della Repubblica che può, entro quattro giorni (due per la *loi de finance*), promulgarla ed ordinarne la pubblicazione sul *Journal officiel de la République tunisienne* (art. 81, c. 1 Cost.) oppure, entro cinque giorni (due per la *loi de finance*), rinviarla con messaggio motivato all'ARP per una seconda lettura (art. 81, c. 2 Cost.). In questo ultimo caso, se il Parlamento a seguito del rinvio modifica la legge, allora il Presidente della Repubblica è obbligato a trasmettere il nuovo testo alla Corte per un esame della legittimità costituzionale prima di poterlo pubblicare (art. 122, c. 2 Cost. e art. 52, c. 4 l.o.). Si tratta di un mero obbligo di trasmissione alla Corte e non di una *saisine* presidenziale così, stante la coincidenza tra chiesto e pronunciato, la Corte decide in base al contenuto del precedente ricorso. La legge organica all'art. 52, c. 5 chiarisce che il giudizio della Corte si limita a quanto modificato in sede di riesame parlamentare. Tale disposizione però ci pare debba essere interpretata non nel senso di limitare il giudizio alle sole disposizioni modificate, ma nel senso di valutare esclusivamente le modifiche normative che conseguono alle parti

---

<sup>51</sup> Il precedente dell'Istanza provvisoria, la cui legge istitutiva contiene un'identica norma (art. 23, c. 4), non lascia ben sperare, anche se va segnalato che il contesto in cui essa si è trovata ad operare è, per molti versi, non assimilabile a quella della Corte costituzionale. Da un lato, infatti, i tempi per la decisione da parte dell'Istanza sono decisamente più brevi - dieci giorni prorogabili per una sola volta di una settimana (art. 21, c. 1) e, in caso di urgenza, una settimana (art. 22, c. 2) - e il numero dei membri è più esiguo (sei invece che dodici) e ben tre dei sei membri della Corte - il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Primo Presidente del Tribunale amministrativo e il Primo Presidente della Corte dei conti - ricoprono ulteriori incarichi a cui occorre dedicare molto tempo ed energie. Dall'altro lato, le competenze attribuite all'Istanza provvisoria sono decisamente minori di quelle riservate alla Corte costituzionale.

emendate. In altre parole, la Corte potrebbe pronunciarsi anche su parti della legge il cui testo non è stato modificato purché il loro significato normativo abbia subito un'alterazione a seguito delle modifiche apportate in seconda lettura. L'art. 52, c. 5 nel limitare il giudizio alle sole innovazioni normative sembra voler evitare che il rinvio presidenziale sia inteso come una sorta di rimessione in termini per quelle attività che dovevano essere compiute in precedenza e non lo sono state. Se questa è la *ratio*, l'impossibilità della Corte di pronunciarsi su parti non modificate su cui aveva omesso di pronunciarsi in precedenza entro il termine di 45 giorni non ne è l'unica conseguenza. Potrebbero essercene altre che riguardano l'ammissibilità di ricorsi nei confronti del testo modificato. Se da un lato è infatti previsto dall'art. 120, c. 1 Cost. che il progetto di legge emendato dal Parlamento a seguito di un rinvio presidenziale possa essere oggetto di una autonoma *saisine*, dall'altro resta aperto il problema - su cui la Corte prima o poi sarà inevitabilmente chiamata ad esprimersi - dell'ammissibilità di tali ricorsi nella parte in cui questi riguardino norme che non risultano aver avuto modifiche nel passaggio da un testo all'altro.

Nel caso in cui invece la Corte ritenga il progetto di legge viziato in tutto o in parte, essa lo trasmette, assieme alla decisione, al Presidente della Repubblica che a sua volta la trasmette al Parlamento affinché questo provveda alle modifiche necessarie nel termine di 30 giorni<sup>52</sup> che si riduce a tre per la *loi de finance* (art. 53, c. 1 l.o.). Una volta modificato il progetto di legge, il Presidente della Repubblica deve trasmetterlo alla Corte (art. 122, c. 1 Cost. e art. 52, c. 3 l.o.) affinché, come nel caso visto in precedenza, ne esamini la costituzionalità limitatamente alla parte emendata<sup>53</sup> (art. 52, c. 5 l.o.).

Molte perplessità suscitano anche gli artt. 52, c. 6 e 53, c. 2 l.o. (quest'ultimo relativo alla *loi de finance*) i quali prevedono che in caso di dichiarazione di parziale incostituzionalità, il Presidente della Repubblica possa scegliere se rinviare la legge all'ARP o provvedere alla sua promulgazione limitatamente alle disposizioni non dichiarate incostituzionali. Tale ultima possibilità è condizionata ad un giudizio tecnico della Corte circa l'autonoma promulgabilità delle parti superstiti. Tali disposizioni sembrano porsi in contrasto con almeno tre diverse norme costituzionali. In primo luogo

---

<sup>52</sup> Anche in questo caso, così come in quello visto prima per la sanatoria dei vizi da cui sono affetti i progetti di legge costituzionale, ragioni di economia procedimentale fanno pensare che tale termine debba essere inteso come meramente ordinatorio.

<sup>53</sup> Valgono anche in questo caso le considerazioni fatte sopra a proposito dell'estensibilità del giudizio anche a parti della legge che, pur formalmente non modificate, abbiano assunto nuovi significati normativi.

con l'art. 122, c. 1 Cost. che non sembra ammettere alternative alla trasmissione al Parlamento del progetto di legge ritenuto incostituzionale affinché possa provvedere ad apportare le modifiche necessarie. In secondo luogo con l'art. 81, c. 1 Cost. che elenca i vari casi in cui il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge. In terzo luogo, con l'art. 64 che prevede le maggioranze per l'approvazione dei progetti di legge da parte del l'ARP; tale approvazione finale dell'intero progetto di legge presuppone (o almeno dovrebbe presupporre) una valutazione di carattere tecnico, ma la decisione è essenzialmente politica e spetta al Parlamento che è l'organo attraverso il quale il popolo esercita il potere legislativo (art. 50 Cost.). Detto in altre parole, la valutazione politica del Presidente della Repubblica non può sostituirsi a quella del Parlamento che in precedenza aveva avuto modo di esprimersi solo su un testo diverso.

#### **6.4. Il controllo di costituzionalità delle leggi**

Il quadro costituzionale sull'impugnazione delle leggi trova il suo completamento nella possibilità di una impugnazione successiva all'entrata in vigore della legge. Per questo aspetto il costituente tunisino, pur risentendo delle influenze del modello francese (soprattutto quanto alla impossibilità dei giudici di sollevare *ex officio* una questione di costituzionalità) ha introdotto un elemento di novità che di fatto rende l'impugnazione incidentale molto simile ad un ricorso diretto con un conseguente pericolo, da un lato di caricare di lavoro la Corte e, dall'altro, di provocare una ricaduta negativa sul regolare svolgimento dei processi. Ma andiamo per ordine.

L'art. 120 Cost. ha previsto la competenza esclusiva della Corte costituzionale a verificare la costituzionalità *«des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité soulevée par l'une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi»*.

La disposizione suscita di per sé molte perplessità visto che sembra escludere la possibilità che il giudice sollevi la questione d'ufficio e che quindi, qualora nessuna delle parti sollevi l'eccezione di costituzionalità, esso sia costretto ad applicare una legge che ritenga costituzionalmente illegittima o sulla cui costituzionalità nutra seri dubbi. Il che rende, oltretutto, difficile il raccordo con l'art. 102, c. 1 Cost. secondo cui è compito della magistratura, tra l'altro, anche quello di garantire *«la suprématie de la Constitution»*.

Il Parlamento poi, nel disciplinare la procedura per sollevare l'eccezione di incostituzionalità (artt. 54-61 l.o.) ha effettuato alcune scelte che potrebbero rendere più complesso il funzionamento della giustizia costituzionale. Le parti di un giudizio possono sollevare eccezione di incostituzionalità (art. 54 l.o.)

con una memoria motivata, redatta da un avvocato abilitato a patrocinare davanti alla Corte di cassazione, in cui siano esposte le ragioni del ricorso e siano indicate le disposizioni legislative che ne sono oggetto (art. 55 l.o.). La necessità di un avvocato particolarmente qualificato, pur giustificata dal tipo di atto e dalla giurisdizione cui esso è destinato, rischia di impedire o comunque di rendere più difficile l'accesso alla giustizia costituzionale alle parti del giudizio che per condizioni economiche risultano più deboli o in quei casi in cui il valore economico della causa sia modesto.

Il Presidente dell'organo giudicante deve trasmettere senza indugio la questione alla Corte costituzionale; l'atto con cui avviene la trasmissione - che deve essere accompagnato dalla memoria di parte - non è suscettibile di alcuna impugnazione (art. 56 l.o.). Tale atto, oltre a dar inizio al procedimento davanti al giudice delle leggi, ha effetti anche nel giudizio *a quo* che resta sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale o alla scadenza del termine che questa ha per pronunciarsi (art. 58 l.o.); termine che la Costituzione stessa ha fissato in tre mesi rinnovabili per una sola volta per altri tre (art. 123, c. 1 Cost.). Se il breve termine a disposizione della Corte costituzionale probabilmente limiterà il numero dei casi in cui le parti ne abuseranno a fini meramente dilatori, il non aver previsto un adeguato filtro da parte del giudice davanti al quale si svolge il giudizio - opzione che sarebbe stata compatibile con il testo costituzionale - di fatto trasforma in una sorta di ricorso diretto quello che dalla lettura del testo costituzionale sembrava configurarsi come un ricorso incidentale ispirato a quelli esistenti in vari ordinamenti europei e, da ultimo, anche in Francia. In questi ordinamenti però la richiesta della parte è soggetta ad un vaglio da parte del giudice *a quo* o, nel caso della *question prioritaire de constitutionnalité* francese, delle istanze giudiziarie superiori (*Conseil d'État* o *Cour de cassation*). La presenza di un filtro preventivo sarebbe stata sicuramente preferibile poiché avrebbe sollevato la giurisdizione costituzionale da una notevole mole di lavoro attribuendola a organi giurisdizionali che meglio sarebbero riusciti ad assorbire il numero consistente di domande che, in base all'esperienza comparata, sono destinate a investire la Corte costituzionale.

Del problema è cosciente anche il legislatore tunisino il quale non a caso ha previsto uno strumento simile a quello usato in altri ordinamenti quali ad es. la Spagna e la Germania, per contenere l'eccesso di ricorsi diretti. L'art. 59 prevede infatti che la Corte crei al suo interno una o più commissioni speciali formate da tre membri giuristi che hanno il compito di verificare che le memorie che sollevano la questione di incostituzionalità rispettino le condizioni di forma e di procedura.



Spetterà alla giurisprudenza costituzionale determinare quanto approfondito sarà questo controllo affidato alla commissione. La logica però fa ritenere che esso sarà ben più pervasivo di un mero controllo su requisiti strettamente formali. In primo luogo, se il controllo della commissione si limitasse a verificare aspetti esclusivamente formali e procedurali la sua utilità come filtro sarebbe estremamente limitata e ne risulterebbe vanificata la funzione deflattiva per cui è stata pensata. La previsione è poi confortata dall'esperienza comparata secondo cui commissioni di tal fatta compiono una selezione che riduce drasticamente il numero dei casi nei quali la Corte entra nel merito. Inoltre, da un punto di vista della legittimità costituzionale, nulla osta a che la commissione operi un controllo estremamente approfondito; infatti, sotto il profilo procedurale, la commissione si limita a elaborare le proposte ma la decisione finale resta di competenza del *plenum* che decide a maggioranza assoluta (art. 59, c. 3 l.o.).

Se così fosse la Corte potrebbe riservare anche un ruolo minimo al giudice *a quo*, volto ad accertare soltanto l'esistenza dei requisiti esclusivamente formali quali, ad esempio, la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione<sup>54</sup>. Anche se l'ipotesi fatta sopra trovasse poi effettivo riscontro da parte della Corte costituzionale, è probabile che, in ragione dei termini estremamente brevi, la Corte non riesca comunque a svolgere adeguatamente la propria funzione e quindi si renda necessaria una modifica della legge organica<sup>55</sup>.

Se la richiesta viene ritenuta ammissibile, la Corte deve decidere nel merito nei limiti della domanda entro il termine che, come si è detto è già previsto in Costituzione ed è di tre mesi prorogabili una sola volta per altri tre. Risultano difficilmente conciliabili con tale previsione costituzionale le deroghe previste dalla legge organica secondo cui quando l'eccezione di costituzionalità riguarda la legislazione elettorale e sia sollevata nell'ambito di un contenzioso elettorale<sup>56</sup> il termine è ridotto a 5 giorni (art. 60, c. 5) mentre se riguarda materie fiscali o doganali esso è ridotto a 30 giorni (art. 60, c. 6).

---

<sup>54</sup> In tal caso, a garanzia della parte che si vede negata la trasmissione del ricorso, sarebbe opportuna un'interpretazione letterale dell'art. 56 che vieta il ricorso contro "la decisione di trasmissione", sì da consentire la possibilità di ricorrere contro le decisioni che tale trasmissione negano.

<sup>55</sup> Limitandoci ai casi più noti del *recurso de amparo* spagnolo e della *Verfassungsbeschwerde* tedesca i tempi medi necessari alla definizione del ricorso risultano ben più lunghi dei sei mesi che al massimo può avere la Corte costituzionale tunisina.

<sup>56</sup> Se l'obiettivo della norma è quello di permettere che i giudizi riguardanti le elezioni si concludano in tempi rapidi per permettere il normale svolgimento delle varie operazioni elettorali, la norma sembra, a prescindere dall'incostituzionalità, peccare comunque in eccesso

La Corte deve, entro sette giorni dalla decisione, darne informazione al giudice *a quo*. Inoltre lo stesso giudice costituzionale ne informa - a prescindere dall'esito - il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'ARP e il Capo del governo (art. 61 l.o.)

Alquanto complessa è la questione degli effetti della decisione di incostituzionalità che costituiva uno dei punti su cui era atteso un chiarimento da parte della legge organica. Infatti, l'art. 123, c. 2 Cost. nella traduzione francese ufficiale recita «*Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité, l'application de la loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été jugé*» mentre nel testo in arabo era stata usata una locuzione (yatawaqqafa) traducibile con «arresto dell'applicazione». Comunque sia, restavano margini di incertezza notevoli anche se la logica portava a concludere che con tale formula si volesse intendere che la decisione dovesse avere efficacia *erga omnes* e fosse applicabile ai rapporti non esauriti, ma altresì che la locuzione usata in Costituzione potesse costituire un'apertura ad una modulazione temporale degli effetti, fermo restando comunque l'applicabilità della decisione al giudizio *a quo*<sup>57</sup>.

Tali ipotesi sembrano aver trovato conferma nella legge organica che, all'art. 60, c. 1, pur continuando a fare riferimento alla “sospensione” dell'applicazione della norma dichiarata incostituzionale («*son application est suspendue*») esplicitamente afferma in via generale sia l'efficacia *erga omnes* che l'irretroattività per i diritti acquisiti e per i casi che sono stati oggetto di una sentenza irrevocabile («*envers tous, sans que son prononcé ne puisse avoir d'effet rétroactif sur les droits acquis ou sur les affaires ayant fait l'objet d'un jugement définitif*»).

Al tempo stesso l'art. 60 prevede, nei due commi successivi, un'eccezione alla suddetta regola generale in merito alle leggi elettorali, la cui efficacia è sì “sospesa” ma soltanto limitatamente al ricorrente, mentre la cessazione (o “sospensione” che dir si voglia) degli effetti *erga omnes* avviene dalla elezioni successive.

Anche qui, come si è già detto poco sopra per l'abbreviazione dei termini, la *ratio* dell'eccezione risulta chiara, ma la disposizione fa sorgere dei dubbi quanto alla capacità di raggiungere l'obiettivo che il legislatore pare essersi prefisso, in quanto non è affatto detto che sia possibile non applicare la

---

e in difetto. In eccesso, in quanto nel contenzioso elettorale rientrano anche giudizi successivi alle elezioni per le quali non si pone il problema di una rapida definizione del giudizio stesso; in difetto in quanto la costituzionalità durante il contenzioso elettorale potrebbe comunque riguardare norme non rientranti nella legislazione elettorale.

<sup>57</sup> Si veda VIZIOLI, *Le garanzie giurisdizionali: il ruolo della Corte costituzionale*, cit., 177

normativa ritenuta incostituzionale al solo soggetto ricorrente. Questo potrebbe essere possibile nel caso in cui la disposizione riguardasse, ad esempio, la procedura per la presentazione delle liste, ma non lo sarebbe se riguardasse il meccanismo di attribuzione dei seggi, che richiederebbe, per poter evitare l'applicazione della norma al ricorrente, una cessazione degli effetti *erga omnes*.

### **6.5. Il controllo di costituzionalità del regolamento interno dell'ARP**

Ultimo tra i controlli sugli atti normativi disciplinati dalla legge organica è quello riguardante il regolamento parlamentare e tutte le sue modifiche, a cui è dedicato la Sezione V del Capitolo IV (artt. 62-64). Si tratta di un controllo preventivo<sup>58</sup> e necessario. Infatti il Presidente dell'ARP deve sottomettere all'esame della Corte il regolamento interno dell'Assemblea e tutti i successivi emendamenti prima della loro entrata in vigore (art. 62). Un'eccezione a questa scansione temporale è contemplata espressamente dall'art. 78 l.o. per il regolamento attualmente vigente per il quale è previsto un controllo di legittimità a posteriori. Il Presidente del Parlamento è infatti obbligato a trasmetterlo alla Corte entro 30 giorni dal momento in cui la Corte diventerà operativa. Per evitare vuoti normativi la legge ha altresì previsto che, limitatamente al regolamento vigente, le disposizioni che eventualmente fossero dichiarate illegittime restano comunque vigenti per un periodo massimo di tre mesi, quindi più che sufficiente per permettere all'Assemblea di apportare le modifiche necessarie.

Come accade per le leggi di revisione costituzionale, essendo il controllo obbligatorio, il Presidente dell'ARP si limita alla trasmissione dell'atto senza dover indicare gli eventuali profili di incostituzionalità. La Corte decide entro 45 giorni (art. 63) e, in caso di incostituzionalità, trasmette la decisione (e il regolamento) al Presidente dell'ARP affinché il Parlamento vi apporti le modifiche necessarie nei 30 giorni<sup>59</sup> seguenti (art. 64, c. 1). Il Presidente dell'ARP dovrà quindi sottomettere il nuovo testo ad un secondo controllo da

---

<sup>58</sup> Mentre la Costituzione francese qualifica come obbligatorio e preventivo il controllo sui regolamenti parlamentari, l'art. 120 della Costituzione tunisina si limita a prevederla come competenza della Corte: «*La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité (...) du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de l'Assemblée*».

<sup>59</sup> Anche in questo caso, così come negli altri in cui la legge organica prevede dei termini entro i quali il Parlamento dovrebbe approvare le modifiche delle parti dichiarate illegittime, è opportuno per ragioni di economia procedimentale, ritenere tale termine meramente ordinatorio.

parte della Corte (art. 64, c. 2). Questo secondo controllo di legittimità costituzionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni emendate anche se, pure in questo caso, la *ratio* della legge viene pienamente rispettata solo se la disposizione è interpretata nel senso di estendere il controllo della Corte anche a quelle disposizioni che, pur immutate nel testo, abbiano subito modifiche del loro significato in ragione delle modifiche adottate dal Parlamento.

## **7. Le altre competenze della Corte costituzionale**

In aggiunta alle competenze riguardanti la legittimità costituzionale degli atti normativi, la Costituzione tunisina ne ha previste altre, disciplinate in dettaglio nella sezione VI del Capitolo IV della legge organica: la destituzione del Presidente della Repubblica (Sottosezione I, artt. 65-68), la constatazione della vacanza della Presidenza della Repubblica (Sottosezione II, artt. 69-70), il giuramento del Presidente della Repubblica (sottosezione III, art. 71), il mantenimento dello stato di eccezione (sottosezione IV, artt. 72-73), la soluzione dei conflitti tra Presidente della Repubblica e Capo del governo (sottosezione V, artt. 76-78).

### **7.1. La destituzione del Presidente della Repubblica**

La destituzione del Presidente della Repubblica è prevista dalla Costituzione all'art. 88. Se l'ARP ritiene che il Presidente si sia reso colpevole di una grave violazione della Costituzione può, con una mozione motivata approvata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, rinviarlo a giudizio davanti alla Corte costituzionale che può, anch'essa a maggioranza dei due terzi, emettere una decisione di condanna che comporta la destituzione del Presidente, la perdita dell'elettorato passivo e non impedisce, per espressa previsione costituzionale, un'eventuale giudizio penale nei confronti dell'ex Capo dello Stato.

Sia nella Costituzione che nella legge organica resta indeterminata - comprensibilmente - la nozione di «*violation grave de la Constitution*». Si tratta, a prescindere dall'aggettivo usato dal costituente, di una procedura da applicare solo in casi eccezionali. Del resto il procedimento stesso con la doppia maggioranza dei due terzi conferma l'eccezionalità che dovrebbe contraddistinguere l'istituto.

La legge organica provvede a precisare meglio il procedimento e i termini. La Corte, una volta investita del giudizio, chiede al Presidente della Repubblica, anche attraverso un rappresentante, di rispondere entro sette

giorni alle accuse che gli sono state mosse (art. 66 l.o.). Tale passaggio, pur non previsto esplicitamente dalla Costituzione, costituisce attuazione del diritto di difesa previsto dall'art. 27 della stessa Carta costituzionale. Dal tenore della disposizione, sembra emergere che la difesa del Presidente sia affidata ad un documento scritto, ma la Corte ben potrebbe anche sentire direttamente il Presidente. Infatti l'art. 67 l.o. la autorizza a compiere tutte quelle attività che ritenga utili ai fini della decisione; decisione che deve giungere entro 15 giorni decorrenti dal momento in cui è stata investita del caso. In caso di condanna la Corte informa immediatamente il Presidente dell'ARP che, come in tutti i casi in cui si verifica una vacanza definitiva della Presidenza della Repubblica ne assume *ad interim* le funzioni (art. 84, c. 2 Cost.) dopo aver prestato giuramento davanti al Parlamento.

## 7.2. La constatazione della vacanza della Presidenza della Repubblica

Oltre alla destituzione, molteplici possono essere le cause di una vacanza della carica presidenziale. Ad esse la Costituzione dedica l'art. 84 che coinvolge la Corte costituzionale nel procedimento per l'accertamento della suddetta vacanza.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente che renda impossibile la delega dei propri poteri, l'art. 84, c. 1 Cost. prevede che la Corte si riunisca senza indugio per constatare la vacanza temporanea della carica e che le funzioni presidenziali vengano svolte *ad interim* dal Capo del governo. A tale disposizione costituzionale è data attuazione con l'art. 69 della legge organica che però non specifica, come fa la Costituzione, che la Corte è competente ad accertare la vacanza provvisoria solo in quei casi in cui il Presidente si trova nell'impossibilità di delegare i propri poteri. Sicuramente la Corte non è competente ad accertare l'impedimento temporaneo nel caso in cui sia stato il Presidente stesso a darne atto delegando i propri poteri al Capo del governo<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Secondo l'art. 83, c. 1 della Costituzione «*en cas d'empêchement provisoire d'exercer ses fonctions, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n'excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois*». Dal tenore della disposizione sembra che la scelta di delegare o meno i propri poteri sia rimessa all'assoluta discrezionalità del Presidente. Questa discrezionalità è però, proprio per le numerose competenze del Presidente che in taluni casi debbono essere esercitate in tempi relativamente brevi (come nel caso dei compiti adesso attribuiti nell'ambito dell'*iter* legislativo), è compatibile solo con impedimenti di durata sufficientemente limitata e tali da non impedire lo svolgimento delle funzioni. Nel caso in cui invece l'impedimento sia prevedibilmente più lungo il Presidente dovrebbe comunque delegare i propri poteri in modo da evitare che la Corte sia costretta a intervenire per constatare l'impedimento stesso.

come potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui il Presidente si sottoponga a un intervento chirurgico programmato. Per il principio della continuità degli organi dello Stato, qualche dubbio potrebbe sorgere invece nel caso in cui, pur potendo il Presidente delegare i propri poteri, decida di non farlo. Comunque si tratta di un'ipotesi di difficile realizzazione perché l'intervento della Corte può avvenire solo nel caso in cui il Presidente si trovi già nell'impossibilità di adempiere alle proprie funzioni e quindi, verosimilmente, anche nell'impossibilità di poter delegare le proprie funzioni.

La legge organica prevede poi che, nel caso in cui la Corte non si riunisca, essa possa essere convocata a tal fine dal Presidente dell'ARP o dalla metà dei membri della stessa ARP. In applicazione dell'art. 5 l.o. la Corte decide (per l'esistenza della vacanza temporanea) a maggioranza assoluta dei suoi membri. La decisione (motivata, sempre in virtù dell'art. 5 l.o.) deve essere comunicata entro 48 ore al Presidente dell'ARP e al Capo del governo.

L'art. 84, c. 2 Cost. disciplina invece il procedimento per accertare la vacanza definitiva della Presidenza della Repubblica. Anche tale accertamento viene effettuato dalla Corte che, senza indugio, si riunisce a tale scopo. La Costituzione prevede poi un elenco non esaustivo di ragioni che determinano la vacanza definitiva: nel caso in cui la vacanza temporanea si prolunghi oltre i sessanta giorni, nel caso in cui il Presidente della Repubblica abbia presentato le sue dimissioni scritte al Presidente della Corte, in caso di decesso o di incapacità permanente. Della decisione è informato il Presidente dell'ARP che, nel caso in cui l'accertamento abbia dato esito positivo, è immediatamente investito delle funzioni di Presidente della Repubblica *ad interim* che eserciterà per il periodo di tempo, compreso tra i 45 e gli 90 giorni, necessario a provvedere all'elezione del nuovo Capo dello Stato. Alla disciplina costituzionale la legge organica aggiunge - come già visto per la procedura di accertamento della vacanza provvisoria - la previsione che, nel caso in cui la Corte non dovesse riunirsi di propria iniziativa, alla convocazione può provvedere il Presidente dell'ARP o una metà dei suoi membri. Inoltre la legge organica prevede che la decisione debba essere presa a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri della Corte. Pur se non previsto esplicitamente, è da ritenere che per accertare i casi di incapacità temporanea o permanente la Corte possa, in virtù dell'art. 39 l.o.<sup>61</sup>, giovare dell'attività di medici specialisti.

---

<sup>61</sup> Secondo cui la Corte può ricorrere a esperti o specialisti competenti per essere assistita nell'esame delle questioni di cui è investita.

### 7.3. Il giuramento del Presidente della Repubblica

Sempre a proposito del Presidente della Repubblica, occorre dar conto dell'art. 71 l.o. che colma una lacuna costituzionale. La carta fondamentale infatti prevede che il Presidente eletto presti giuramento davanti all'ARP (art. 76, c. 1) senza contemplare l'eventualità che, nel momento in cui il Presidente debba prestare giuramento, l'ARP sia sciolta. Eventualità che invece la Costituzione stessa contempla nel caso del giuramento del Presidente della Repubblica *ad interim*, prevedendo che in caso di scioglimento dell'ARP il giuramento avvenga davanti alla Corte costituzionale. La legge organica, non distinguendo tra giuramento del Presidente *ad interim* e giuramento del Presidente eletto, di fatto estende al secondo la disciplina costituzionale prevista per il primo<sup>62</sup>. Tale scelta del legislatore ha, da un lato, il pregio di essere assolutamente condivisibile da un punto di vista logico e, dall'altro evita che si possano creare situazioni di incertezza in un momento particolarmente delicato qual è quello dell'elezione di un nuovo Presidente.

### 7.4. Lo stato di eccezione

Di maggior rilievo è la competenza che l'art. 80 Cost. assegna alla Corte riguardo alla verifica della persistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di misure eccezionali da parte del Presidente della Repubblica. L'art. 80, ricalcato sul modello dell'art. 16 della Costituzione della V Repubblica francese, prevede che «*en cas de péril imminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics*» il Presidente della Repubblica, dopo aver consultato il Capo del governo e il Presidente dell'ARP e dopo aver informato il Presidente della Corte costituzionale, possa prendere tutte le misure che la situazione impone con l'obiettivo di «*garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics*». Trascorsi almeno trenta giorni dall'entrata in vigore delle misure il Presidente dell'ARP o almeno 30 parlamentari possono chiedere alla Corte di pronunciarsi sul mantenimento dello stato d'eccezione. Essa lo fa in udienza pubblica ed entro 15 giorni dalla richiesta. Visto che si tratta di una valutazione sulla situazione nel momento in cui la Corte si pronuncia, deve

---

<sup>62</sup> Che il legislatore si riferisca anche al giuramento del Presidente eletto non solo si deduce dal dato testuale, ma anche da un elemento topografico. L'art. 71 infatti non è compreso nella Sottosezione II della Sezione VI del Capitolo IV della legge organica dedicato all'accertamento della vacanza, ma ad esso è dedicata l'intera Sottosezione III.

considerarsi ammissibile la reiterazione della richiesta in un momento successivo anche da parte degli stessi soggetti. Su tale competenza la legge organica non aggiunge molto limitandosi a prevedere la necessità della forma scritta della richiesta (art. 72) e l'obbligo da parte della Corte di informare della decisione il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'ARP e il Capo del governo (art. 73).

### **7.5. I conflitti tra il Presidente della Repubblica e il Capo del governo**

Gli ultimi tre articoli del capitolo IV della legge sono dedicati alla soluzione dei conflitti di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Capo del governo prevista dall'art. 101 Cost. che fissa in sette giorni il termine a disposizione della Corte per risolvere il conflitto. La richiesta del ricorrente deve essere motivata (art. 74 l.o.) ed è compito della Corte darne notizia alla controparte in modo che possa, entro tre giorni, presentare le proprie osservazioni scritte (art. 75 l.o.). Fermo restando quanto detto nel paragrafo 2 sulla maggioranza richiesta per la decisione, questa competenza della Corte è particolarmente rilevante se inquadrata nel contesto della forma di governo semipresidenziale quale emerge dalla Costituzione del 2014<sup>63</sup>. Come è noto questa forma di governo può determinare periodi di forte conflittualità tra il Presidente della Repubblica e il Capo del governo quando questi sono su versanti politici diversi. Conflittualità che è enfatizzata dal fatto che entrambi gli organi si trovino a condividere il potere esecutivo<sup>64</sup>.

## **8. La mancata elezione dei membri della Corte**

Il giudizio sul contenuto della legge è quindi nel complesso positivo. Non si può non apprezzare il fatto che essa abbia colmato importanti vuoti e chiarito alcuni dubbi derivanti dalle disposizioni costituzionali. Spesso le scelte sono risultate essere quelle più logiche e condivisibili. In altri casi, invece sembrano essere meno felici se giudicate nell'ottica del buon

---

<sup>63</sup> Sulla forma di governo cfr. OLIVETTI, *La forma di governo, tra parlamentarismo razionalizzato e semipresidenzialismo*, in GROPPI - SPIGNO (a cura di), *Tunisia. La primavera della Costituzione*, cit., 129 ss.

<sup>64</sup> L'art. 71, posto in apertura del Capitolo IV della Costituzione dedicato al potere esecutivo, recita «*Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement*». Sul tema cfr. BEN ACHOUR, *La Dyarchie dans la Constitution*, in *La Constitution de la Tunisie. Processus, principes et perspectives*, cit., 515 ss.



funzionamento della giustizia costituzionale (il caso più evidente - ma non unico - è quello riguardante la mancanza di filtri per l'*exception d'inconstitutionnalité*).

Su alcuni di questi aspetti crediamo che il legislatore sarà chiamato prima o poi a modifiche necessarie. In molti casi comunque la Corte avrà margini di intervento significativi che potranno attenuare o enfatizzare l'impatto di alcune scelte legislative. In questa progressiva costruzione delle regole per il funzionamento della giustizia costituzionale tunisina il regolamento interno della Corte e, soprattutto, la creazione di un diritto giurisprudenziale, potranno contribuire non poco a smussare quei problemi che abbiamo cercato di individuare in queste pagine.

Ad oggi però queste ultime considerazioni restano del tutto astratte perché, nonostante il tempo passato dall'approvazione della legge, sembra ancora lontano il giorno in cui la Corte potrà iniziare i suoi lavori.

L'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura avvenuto nell'aprile del 2017, vale a dire circa un anno e mezzo dopo l'approvazione della legge organica sulla Corte, ha eliminato l'ultimo ostacolo giuridico che ne rendeva impossibile l'istituzione e ha fatto sì che il Parlamento tunisino avviasse i lavori per la scelta dei quattro giudici costituzionali di sua competenza. Lavori che hanno portato all'elezione di un solo membro e hanno di fatto finora impedito l'entrata in funzione della Corte. Non era un problema imprevedibile, se si tiene conto che anche altri ordinamenti hanno avuto problemi nell'individuare i membri di nomina parlamentare<sup>65</sup>.

Lo stallo da parte dell'ARP ha impedito anche la scelta degli altri otto giudici rimessa al Consiglio Superiore della Magistratura e al Capo dello Stato. L'art. 10 l.o., secondo cui *«les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l'Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la République»*, è stato infatti interpretato come fissante una precisa scansione temporale delle scelte dei giudici.

L'ARP, per eleggere i quattro giudici di sua spettanza, ha proceduto con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'art. 11 della legge organica. Infatti il voto dell'assemblea non ha avuto ad oggetto direttamente le

---

<sup>65</sup> Emblematico è proprio il caso italiano. Nonostante fosse richiesta una maggioranza inferiore a quella richiesta nell'ordinamento tunisino - quella dei tre quinti - furono necessari ben nove scrutini e oltre due anni per elegerli. Le prime due votazioni si tennero infatti il 31 ottobre 1953; il 15 novembre 1955 furono eletti i primi due giudici: Gaspare Ambrosini al quarto scrutinio e Mario Bracci al quinto; i restanti tre giudici (Giuseppe Cappi, Giovanni Cassandro e Nicola Jaeger) furono eletti al nono scrutinio il 30 novembre 1955.

candidature presentate dai gruppi parlamentari o da un numero di deputati che avrebbero potuto formare un gruppo, ma quelle scelte da una commissione appositamente istituita per vagliare le proposte dei gruppi si da proporre al *plenum* una più ristretta rosa di nomi. Le ragioni che hanno portato alla nascita di questa commissione sono comprensibili e condivisibili visto che essa serviva a ridurre il numero dei candidati - eliminando anche coloro che non avevano i requisiti previsti dall'ordinamento - in modo da facilitare il coagularsi del consenso in Assemblea. Ciò non toglie che un simile *modus agendi* ponga qualche dubbio di legittimità stante il fatto che i parlamentari si sono visti privati della possibilità, attribuita loro dalla legge organica, di scegliere tra un numero maggiore di candidati.

Alla fine la commissione ha selezionato un numero di nomi doppio rispetto a quelli da eleggere e quindi sei giuristi (tre magistrati, due professori universitari e un avvocato) e due non giuristi. A marzo 2018, nella seconda delle tre votazioni previste dall'art. 11 della legge organica, la magistrata Raoudha Ouersghini ha ottenuto 150 voti superando quindi il *quorum* necessario per l'elezione (145 voti, pari ai due terzi dei 217 membri dell'ARP). Nessun altro candidato è stato eletto nella terza votazione, così come non hanno avuto successo altri tentativi esperiti su altri nomi nell'estate del 2018 e nel 2019.

Già il sostanziale insuccesso della prima terna di votazioni aveva reso evidente le difficoltà insite nel procedimento e negli ambienti politici si era ipotizzato un intervento volto ad incidere su due profili disciplinati dall'art. 11 della legge organica: da un lato, abbassando il *quorum* dei due terzi in modo da rendere più facile l'elezione e, dall'altro, modificando le procedure di selezione dei candidati da sottoporre al voto. Nel maggio 2018 il Consiglio dei ministri ha presentato al Parlamento un progetto di legge che, senza toccare il secondo punto, proponeva rilevanti modifiche al primo prevedendo che il *quorum* dei due terzi scendesse con il susseguirsi delle votazioni prima alla maggioranza assoluta e poi a quella relativa. Una tale proposta avrebbe ovviamente sbloccato lo stallo politico e consentito l'elezione dei restanti tre giudici, ma ad un prezzo altissimo perché avrebbe rischiato di compromettere sia la legittimazione della Corte che la sua funzione antimaggioritaria<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Sulla Corte costituzionale tunisina come contropotere cfr. AKACHA, *La future Cour constitutionnelle tunisienne: un contre-pouvoir?*, in BEN ACHOUR (a cura di), *Constitution et contre-pouvoirs*, Tunis, 2015, 59 ss. e GOUIA, *Les freins au contre-pouvoir de la future Cour constitutionnelle tunisienne*, in BEN ACHOUR (a cura di), *Constitution et contre-pouvoirs*, cit., 67 ss.

Sarà ora il nuovo Parlamento eletto il 6 ottobre 2019 a dover scegliere i restanti tre giudici e, eventualmente, a modificare la legge organica n. 2015-50

## 9. Conseguenze della mancata istituzione della Corte

L'esistenza di un sistema di giustizia costituzionale è sempre più ritenuto essenziale per l'esistenza di uno Stato democratico. Non solo: il giudice costituzionale assume un ruolo ancora più rilevante nei periodi di transizione democratica in cui la sua opera è particolarmente importante per consolidare il ruolo della nuova Carta costituzionale. Per questa ragione il successo del nuovo Stato democratico dipende anche dalla rapidità con cui inizia a funzionare il sistema di giustizia costituzionale<sup>67</sup>.

Quanto appena detto assume, se è possibile, una rilevanza ancora maggiore nel caso tunisino perché, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, le competenze attribuite alla Corte costituzionale sono numerose e, se si esclude il controllo preventivo affidato all'Istanza provvisoria, il costituente non ha previsto che siano esercitate da altri nel periodo antecedente l'entrata in funzione della Corte; questo perché, giova ribadirlo, il costituente aveva previsto che la Corte iniziasse i propri lavori al massimo un anno dopo lo svolgimento delle prime elezioni legislative.

Le conseguenze del ritardo sono quindi numerose e gravi e toccano quasi tutte le competenze che la Costituzione ha affidato alla Corte.

Cominciando dalle competenze riguardanti le fonti del diritto, pare evidente che l'inesistenza di una Corte costituzionale funzionante renda impossibile sottoporre a revisione la stessa Costituzione visto che l'esame da parte della Corte - sia sul contenuto della revisione (art. 144, c. 1 Cost.), sia sul procedimento (art. 120 Cost.) - è fase imprescindibile del procedimento di revisione.

Diverso è invece il discorso per quel che riguarda invece il controllo dei trattati internazionali. Da un lato, infatti l'art. 120 Cost. è stato inteso non come un obbligo di esame dei trattati, ma come una possibilità rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica; dall'altro lato, è possibile - come detto nelle pagine precedenti - ritenere che i trattati internazionali possano essere controllati anche in occasione del controllo preventivo sulle

---

<sup>67</sup> Sul ruolo della giustizia costituzionale nelle fasi di transizione cfr. F. BIAGI, *Corti costituzionali e transizioni democratiche. Tre generazioni a confronto*, Bologna, 2016, in particolare 289 ss. per quel che riguarda il momento dell'entrata in funzione del sistema di giustizia costituzionale.

leggi e quindi, in attesa dell'entrata in funzione della Corte, l'esame potrebbe essere svolto dall'Istanza provvisoria. Questi due profili fanno sì che il problema del controllo sui trattati si ponga in modo radicalmente diverso rispetto ai controlli sulle revisioni costituzionali.

Ancora diversa è la questione riguardante il controllo dei regolamenti parlamentari. La disposizione costituzionale, se presa alla lettera, non sembra imporre l'obbligo di un esame preventivo di tutte le modifiche regolamentari, anche se verosimilmente quella era l'intenzione dei costituenti. Questo obbligo è sancito dalla legge organica che prevede esplicitamente la necessità dell'esame preventivo. È però la stessa legge che, in una delle sue disposizioni transitorie e finali (art. 78), statuisce l'obbligo per la Corte di esaminare il regolamento vigente al momento in cui entra in funzione la Corte costituzionale. Da ciò si ricava che l'obbligo di esame preventivo come fase necessaria del procedimento vada inteso come decorrente dal momento in cui la Corte inizia a funzionare. Quindi, in attesa dell'inizio dei lavori della Corte, nulla pare ostare alla modifica dei regolamenti parlamentari.

Ultima fonte rimessa al controllo della Corte costituzionale è la legge ed è qui, in tutta evidenza, che si palesa quello che è il vero *vulnus* derivante dalla mancata elezione dei giudici. Se infatti il controllo a priori della Corte costituzionale non sembra sulla Carta molto diverso da quello che è svolto temporaneamente dall'Istanza provvisoria, molto diversa è la situazione riguardante il non certo meno rilevante controllo a posteriori. Tale ultimo tipo di controllo sarebbe quanto mai necessario per liberare l'ordinamento giuridico dalle numerose norme - soprattutto in tema di diritti - approvate dal precedente regime e ancora vigenti che sono in contrasto con la nuova disciplina costituzionale. Sul punto il dato costituzionale sembra essere incontrovertibile «*les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois*» (art. 148, c. 2) anche se non si è mancato di sottolineare<sup>68</sup> come questa disposizione sembri essere in contraddizione con altre due norme costituzionali. Con l'art. 49, c. 1 Cost. secondo cui «*les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte*» e con l'art. 102, c. 1 Cost per il quale «*la magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit (...) la suprématie de la Constitution (...) et la protection des droits et libertés*». Ed è proprio sfruttando tali norme che un limitato controllo di costituzionalità sulla normativa in vigore è comunque avvenuto ad opera del giudice amministrativo. È chiaro però che questi interventi, a prescindere dalle considerazioni che si possono fare sulla loro

---

<sup>68</sup> Cfr. VIZIOLI, *Le garanzie giurisdizionali: il ruolo della Corte costituzionale*, cit., 176 s.

legittimità, non sono certo in grado di sostituire il giudizio che dovrebbe essere svolto dalla Corte costituzionale.

Oltre a questi profili riguardanti le fonti, il ruolo del giudice costituzionale resta fondamentale per quel che attiene alcuni aspetti legati al ruolo svolto dai principali attori costituzionali e quindi alla forma di governo. Così, in assenza della Corte costituzionale diventa impossibile avviare un procedimento finalizzato alla destituzione del Presidente della Repubblica per una «*violation grave de la Constitution*».

Del pari l'inesistenza della Corte rende inutile il diritto del Presidente dell'ARP e di trenta deputati di chiedere alla Corte di pronunciarsi sul mantenimento dello stato di eccezione dopo trenta giorni dalla sua proclamazione da parte del Presidente della Repubblica. Sono questi profili che incidono in modo evidente sui poteri e sulle responsabilità del Capo dello Stato e potrebbero, in caso di una prolungata assenza della Corte, dar luogo a rilevanti torsioni rispetto al dettato costituzionale e ai principi su cui si fonda.

Un aspetto su cui la Corte sicuramente sarebbe stata chiamata ad intervenire riguarda l'accertamento degli impedimenti provvisori o permanenti del Presidente della Repubblica. Il caso si è verificato il 25 luglio 2019 quando ha cessato di vivere, peraltro dopo due ricoveri ospedalieri nel giro di un mese, il Presidente Essebsi. In questo caso, fermo restando il problema giuridico legato all'assenza della Corte, unico soggetto autorizzato ad accertare l'impedimento definitivo (art. 84 Cost.), l'accertamento non ha presentato nessun margine di incertezza e su tale base il Presidente del Consiglio e quello dell'ARP si sono mossi in modo coordinato confermando il decesso sulla base di un certificato medico. Il giorno stesso il Presidente dell'Istanza provvisoria ne ha dato conferma in una conferenza stampa. Ben altri problemi avrebbe potuto comportare l'assenza della Corte nel caso di una lunga e grave malattia del Capo dello Stato.

La competenza però più rilevante tra quelle di questo secondo gruppo è sicuramente quella di risoluzione delle controversie tra Presidente della Repubblica e Capo del governo. Una competenza molto importante per delineare il concreto modo di atteggiarsi della forma di governo semipresidenziale tunisina. Ovviamente è difficile fare delle ipotesi sulle possibilità che in questi anni la Corte sarebbe stata chiamata a occuparsi di questi profili, ma i contrasti sempre più evidenti che hanno caratterizzato il rapporto tra i due organi nella parte finale della Presidenza Essebsi lasciano pensare che un coinvolgimento della Corte sarebbe stato probabile.

Ora spetterà al nuovo Parlamento cercare di far dimenticare i fallimenti del precedente confidando poi sul fatto che le nomine da parte del Consiglio superiore della magistratura siano più semplici grazie al minore tasso di

politicalità dell'organo. Di certo problemi non dovrebbero esserci per quel che riguarda la scelta da parte del Capo dello Stato. Se però provvedere alla designazione dei membri risulta essere propedeutica a qualunque altra considerazione non per questo bisogna trascurare il profilo dei membri della Corte. L'esperienza infatti insegna che giudici indipendenti, autorevoli e competenti riescono anche a ovviare a una normativa non sempre adeguata, mentre norme ottime non sono necessariamente sinonimo di una giustizia costituzionale efficiente. E il lavoro che attende il giudice delle leggi è particolarmente rilevante sia perché è chiamato a rimuovere molta legislazione precostituzionale, sia perché deve porre le basi - regolamentari e di prassi - su cui poi si poggerà in futuro il lavoro della Corte.